SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 28 ottobre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. **176**.

Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed in particolare gli articoli 22, 23, 24, 25, 36 e 40;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009), ed in particolare l'articolo 50 concernente l'esercizio della delega legislativa per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;

Visto il testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente articolo:

«*Art. 4*-bis.

Individuazione dell'autorità competente ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito

1. La Consob è l'autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito. A tale fine la Consob svolge i compiti indicati dal predetto regolamento, esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del medesimo regolamento.

2. Ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze, la Consob, la Banca d'Italia, l'Isvap e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, collaborano tra loro e si scambiano informazioni riguardanti le agenzie di cui al comma 1 e l'utilizzo dei rating a fini regolamentari da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, vigilati dalle predette autorità.».

2. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:

a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:

1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;

2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;

b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;

c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating, nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri sostenuti dalla Consob sono coperti con le contribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.».

— Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302.

— L'art. 50 della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Art. 50 *(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo all'uopo le previsioni di cui all'art. 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 193, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 193 *(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)*. — 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-*bis*, 115, 154-*bis* e 154-*ter* o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-*bis* è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

1-*bis*. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'art. 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.

1-*ter*. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-*bis* e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.

1-*quater*. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 5, lettere *b)* e *c)*, nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1- quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:

a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:

1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n.1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;

2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;

b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;

c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'art. 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.».

2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'art. 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;

b)

3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

Note all'art. 2:

— L'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1994, n. 304, S.O. così recita:

«Art. 40 *(Sistema di finanziamento CONSOB)*. — 1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3.

2. [Sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'art. 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB, non finanziati con le contribuzioni di cui al comma 3].

3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

3-*bis*. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente.

4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1, nono comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni, e vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione.

6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

10G0197

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 marzo 2010.

Ammissione di progetti di ricerca al Fondo agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 62/Ric)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di programma quadro «Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Liguria in data 28 settembre 2005 che prevede complessive risorse a carico del MIUR legge n. 297/99 - Art. 13 per la realizzazione dell'intervento denominato «Ricerca industriale nell'ambito del distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» pari a 25 milioni di euro;

Viste le domande DM35713 e DM35714 presentate da SIIT S.C.p.A., nell'ambito del Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisiti i pareri del Comitato in ordine alla finanziabilità dei progetti DM35713 e DM35714 espressi nella riunione del 16 dicembre 2009, riportati nel relativo stralcio del verbale;

Visto il D.D. n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2007-2008;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Ritenuta la necessità di adottare, per i suddetti progetti ammissibili al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca DM35713 dal titolo «Sistemi intelligenti integrati atti a soddisfare le richieste di flessibilità funzionale applicati a componenti e sistemi di centrali per produzione di energia» e DM35714 dal titolo «Automazione distribuita modulare per sistemi robottizzati cooperanti ad alta flessibilità operativa» presentati da SIIT S.C.p.A., ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 3.577.252,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative all'anno 2007-2008, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 68.

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM35713

Generalità del Progetto

• Domanda: DM35713 del 03/10/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Sistemi Intelligenti Integrati atti a soddisfare le richieste di flessibilità funzionale applicati a componenti e sistemi di centrali per produzione di energia

Inizio Attività: 01/01/2009

Durata mesi: 18

Inizio Attività:

• Beneficiari

SIIT S.C.P.A.
GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 3.000.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.139.990,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 860.010,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	621.600	-	-	277.500	-	899.100
Spese generali	-	361.280	-	-	161.290	-	522.570
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	506.320	-	-	-	-	506.320
Prestazioni di terzi	-	25.000	-	-	-	-	25.000
Beni immateriali	-	35.000	-	-	-	-	35.000
Materiali	-	152.000	-	-	-	-	152.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	1.701.200	-	-	438.790	-	2.139.990
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.701.200	-	-	438.790	-	2.139.990

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	232.900	-	-	32.500	-	265.400
Spese generali	-	135.360	-	-	18.890	-	154.250
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	161.360	-	-	-	-	161.360
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	279.000	-	-	-	-	279.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	808.620	-	-	51.390	-	860.010
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	808.620	-	-	51.390	-	860.010

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	1.105.780,00	-	263.274,00	-	1.369.054,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	323.448,00	-	17.986,50	-	341.434,50
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.710.488,50	-	1.710.488,50
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.710.488,50	-	

Legge 297/1999 Art. 13 DM35714

Generalità del Progetto

- Domanda: DM35714 del 03/10/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Automazione Distribuita Modulare per Sistemi Robotizzati Cooperanti ad Alta Flessibilità Operativa

  Inizio Attività: 01/01/2009

  Durata mesi: 24

  Inizio Attività:

- Beneficiari

  SIIT S.C.P.A.
  GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 3.600.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.141.152,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.458.848,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	481.535	452.335	-	275.760	-	1.209.630
Spese generali	-	288.921	271.401	-	165.456	-	725.778
Attrezzature	-	16.000	12.000	-	-	-	28.000
Consulenze	-	-	25.000	-	25.744	-	50.744
Prestazioni di terzi	-	-	35.000	-	-	-	35.000
Beni immateriali	-	20.000	4.000	-	-	-	24.000
Materiali	-	-	68.000	-	-	-	68.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	806.456	867.736	-	466.960	-	2.141.152
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	806.456	867.736	-	466.960	-	2.141.152

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	255.665	222.465	-	157.600	-	635.730
Spese generali	-	153.399	133.479	-	94.584	-	381.462
Attrezzature	-	74.000	25.000	-	30.000	-	129.000
Consulenze	-	-	15.000	-	29.256	-	44.256
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Beni immateriali	-	95.000	-	-	-	-	95.000
Materiali	-	45.000	88.400	-	-	-	133.400
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	623.064	484.344	-	351.440	-	1.458.848
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	623.064	484.344	-	351.440	-	1.458.848

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	524.196,40	520.641,60	280.176,00	-	1.325.014,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	249.225,60	169.520,40	123.004,00	-	541.750,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.866.764,00	-	1.866.764,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.866.764,00	-	

10A13021

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «ADR Nuova Giustizia e Mediazione» in sigla «ADR MEDIA», in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 14 giugno 2010 prot. m. dg DAG 22 giugno 2010 n. 88633.E e 14 settembre 2010 prot. m. dg DAG 15 settembre 2010, n.116832.E, con le quali il dott. Cinà Giuseppe nato a Palermo il 28 giugno 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «ADR Nuova Giustizia e Mediazione» in sigla «ADR Media», con sede legale in Palermo, via Salvatore Puglisi n. 49, codice fiscale n. 97248620821, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dell'associazione senza scopo di lucro «ADR Nuova Giustizia e Mediazione» in sigla «ADR Media», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «ADR Nuova Giustizia e Mediazione» in sigla «ADR Media», con sede legale in Palermo, via Salvatore Puglisi n. 49, codice fiscale n. 97248620821, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 117 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12992

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «M & D Concilia S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 22 giugno 2010 prot. m. dg DAG 24 giugno 2010, n. 89538.E, integrata il 17 settembre 2010, con la quale il dott. Brugnola Marino, nato a Matelica l'8 dicembre 1964, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «M & D Concilia S.r.l.»,

con sede legale in Roma, via Crescenzio n. 107, codice fiscale n. e P.IVA n. 10948101000, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società a responsabilità limitata «M & D Concilia S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società a responsabilità limitata «M & D Concilia S.r.l.», con sede legale in Roma, via Crescenzio n. 107, codice fiscale n. e P.IVA n. 10948101000, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 118 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12993

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 luglio 2010.

Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali. (Decreto n. 53343).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

TITOLO I

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA, PREVISTA DALL'ART. 2, COMMA 134, PRIMO PERIODO, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191, A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI, CHE ABBIANO ALMENO CINQUANTA ANNI DI ETÀ

Art. 1.

Datori di lavoro ammessi al beneficio

1. Sono ammessi al beneficio di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età.

2. Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità di cui al successivo art. 2.

3. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

4. Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

6. Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, se tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

Art. 2.

Misura e durata del beneficio

1. L'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti limitatamente all'anno 2010.

2. Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 con le seguenti modalità:

a) nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore avente i requisiti di cui al successivo art. 3, il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del contratto di lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010;

b) nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il contratto di lavoro a tempo determinato di cui alla precedente lettera *a)* venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010;

c) nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010.

3. Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se ne ricorrono i presupposti.

Art. 3.

Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio

1. Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) abbia compiuto 50 anni;

b) sia titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

2. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto, il beneficio spetta se il lavoratore:

a) era titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;

b) abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Art. 4.

Concessione del beneficio

1. Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro e che intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalità che verranno definite dall'Istituto stesso; per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.

2. Il beneficio è concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziate a tal fine, così come disposto al titolo III del presente decreto.

TITOLO II

PROLUNGAMENTO DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA, PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 134, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191, A FAVORE DI CHI ASSUMA LAVORATORI IN MOBILITÀ O CHE BENEFICIANO DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI, CHE ABBIANO MATURATO ALMENO TRENTACINQUE ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Art. 5.

Incentivo

1. L'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede il prolungamento delle riduzioni contributive previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.

2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 è riconosciuto non oltre la data del 31 dicembre 2010 per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

3. Il beneficio è riconosciuto altresì non oltre la data del 31 dicembre 2010 in favore dei datori di lavoro che, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, hanno già alle proprie dipendenze lavoratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) al momento dell'assunzione, erano in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

b) nel corso dell'anno 2010, maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva.

4. Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime instaurano o abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui ai commi precedenti.

5. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

6. Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se ne ricorrono i presupposti.

Art. 6.

Concessione del beneficio

1. Il datore di lavoro che intende richiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro secondo le modalità che verranno definite dall'Istituto stesso. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.

2. Il beneficio è concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziate a tal fine, così come disposto al titolo III del presente decreto.

TITOLO III

Art. 7.

Risorse finanziarie

1. Per la concessione dei benefici disciplinati ai titoli I e II del presente decreto sono complessivamente stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Nelle ipotesi in cui per le domande di concessione dei benefici disciplinati dai Titoli I e II del presente decreto le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti, l'INPS concederà il beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando l'osservanza del termine per la presentazione delle domande, indicato agli articoli 4 e 6 del presente decreto.

3. L'INPS provvede a comunicare le risultanze delle concessioni dei benefici di cui al presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 343

10A12315

DECRETO 26 luglio 2010.

Incentivi, ai sensi dell'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile. (Decreto n. 53344).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

Visto l'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, che disciplina l'indennità speciale di disoccupazione edile;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art. 1 e l'art. 8, comma 4-*bis*;

Visto l'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Datori di lavoro ammessi all'incentivo

1. Sono ammessi all'incentivo di cui all'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.

2. L'incentivo spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato.

3. L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

4. L'incentivo non spetta se, nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

5. L'incentivo non spetta, se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

6. L'incentivo non spetta se, nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, tra il datore di lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

Art. 2.

Contratti di lavoro per i quali spetta l'incentivo

1. L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2. L'incentivo spetta, altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell'anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

3. L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente e con l'incentivo di cui all'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 3.

Lavoratori per la cui assunzione spetta l'incentivo

L'incentivo spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore sia titolare alternativamente:

a) dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;

b) dell'indennità speciale di disoccupazione edile, prevista dall'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. Il datore di lavoro che ha stipulato un contratto di lavoro in conformità al precedente art. 2 e che intende chiedere l'incentivo di cui al presente decreto, deve effettuare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro.

2. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del presente decreto interministeriale, la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 5.

Misura e durata dell'incentivo

1. L'incentivo può essere riconosciuto nel rispetto del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie stanziate, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010.

2. L'INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all'incentivo stesso.

3. Nel caso in cui le risorse finanziarie di cui al precedente comma 1 non siano sufficienti, l'incentivo viene concesso secondo l'ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.

4. Al datore di lavoro, come individuato al precedente art. 1, spetta un incentivo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.

5. L'importo dell'incentivo non può essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell'anno.

6. L'incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

7. L'INPS provvede a comunicare le risultanze delle concessioni dell'incentivo di cui al presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010,
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 342.

10A12316

DECRETO 14 settembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 24 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Parma;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre procedere alla ricostituzione del Comitato stesso;

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali dell'INPS in attuazione della legge n. 88/89 citata;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III - prot. 12035/95 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni con i relativi criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2010, n. 122;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale prot. 11/I/ 0001996 del 9 luglio 2010;

Considerato che l'accertamento effettuato per determinare il requisito della maggiore rappresentatività in ambito provinciale, anche sulla base dell'effettiva operatività delle Associazioni, garantendo nel contempo il principio costituzionale del pluralismo partecipativo, ha riguardato in particolare:

1) la consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 2009, distinti per settori produttivi;

2) l'importanza e l'ampiezza e diffusione delle strutture operative ed organizzative esistenti nel territorio provinciale;

3) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali negli anni 2007 - 2008 - 2009;

4) la partecipazione, in ciascuno degli anni indicati al punto precedente, alla trattazione di vertenze individuali e plurime, nonché collettive di lavoro;

Rilevato che, ai fini delle nomine, la ripartizione dei posti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i settori economici produttivi interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni del Comitato provinciale, deve essere rapportata all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, attraverso la più ampia partecipazione degli stessi, onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia di riferimento;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Parma e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate, individua come maggiormente rappresentative:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Federmanager - Associazione Dirigenti Aziende Industriali,

rappresentanza prevista dall'art. 44, legge n. 88/1989;

per i datori di lavoro:

Unione Parmense Industriali aderente a Confindustria;

Unione Provinciale Agricoltori di Parma aderente a Confagricoltura;

per i lavoratori autonomi:

ASCOM Confcommercio;

A.P.L.A. Confartigianato;

Considerato, inoltre, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che la composizione del Comitato provinciale I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare, per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della costituzione;

Visto in particolare l'art. 44, comma primo, punto 4) 5) e 6) della legge n. 88/1989 citata, che prevede quali membri di diritto del Comitato;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS, il Comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

membri di diritto:

1) il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Parma;

2) il direttore pro-tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

3) il direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Parma;

rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) Grignaffini Paola (CGIL) C.F. GRGPLA62A44G337A;

2) Allodi Gino (CGIL) C.F. LLDGNI45R01G337A;

3) Chiari Eugenio (CGIL) C.F. CHRGNE72M08G337J;

4) Padovani Carlo (CISL) C.F. PDVCRL46D21G337Q;

5) Gennari Aldo (CISL) C.F. GNNLDA56B16G337E;

6) Meneguzzi Giorgio (UIL) C.F. MNGGRG44H03G337G;

7) Piazza Gian Paolo (Federmanager) C.F. PZZGPL39T17G337Y;

rappresentanti dei datori di lavoro:

1) Guiducci Corrado (Unione Parmense Industriali) C.F. GDCCRD51A16A271B;

2) Zambrelli Marta (Unione Provinciale Agricoltori) C.F. ZMBMRT54C53L870Q;

rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) Guarnieri Filippo (Ascom-Confcommercio) C.F. GRNFPP47E04E726R;

2) Mangi Ivano (designato congiuntamente da Associazione Provinciale Liberi Artigiani di Parma, CNA, Gruppo Imprese Artigiane di Parma) C.F. MNGVNI56E31L870I.

Art. 2.

Il Comitato dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di effettivo insediamento, come previsto dall'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75.

Art. 3.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

La seduta di insediamento sarà convocata dal membro più anziano di età del Comitato, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Parma, 14 settembre 2010

Il direttore reggente: BERTONI

10A12329

DECRETO 21 settembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Sielte S.p.a. (Decreto n. 54325).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Calabria (22.04.2009), Puglia (16.04.2009), Sicilia (22.04.2009) e Sardegna (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 22.02.2010, in favore dei lavoratori della società Sielte SPA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Calabria (22.02.2010), Puglia (23.02.2010), Sicilia (25.03.2010) e Sardegna (16.04.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sielte SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Sielte SPA, in favore di un numero massimo di n. 164 lavoratori per il periodo dall'01.01.2010 al 31.07.2010 e di n. 145 lavoratori per il periodo dall'01.08.2010 al 31.12.2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22.02.2010, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sielte SPA secondo le seguenti tempistiche:

Sedi operative	N. lavoratori dall'01.01.2010 al 31.07.2010	N. lavoratori dall'01.08.2010 al 31.12.2010
Bari	51	47
Cosenza	51	46
Foggia	21	20
Lamezia Terme	6	6
Massafra	16	13
Oristano	10	6
Crotone	2	2
Campo Felice di Roccella (PA)	2	2
Vibo Valentia	5	3
TOTALE	164	145

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.711.673,21.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 2.711.673,21 graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A12317

DECRETO 27 settembre 2010.

Concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la società Eudea SpA. (Decreto n. 54573).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 aprile 2010, relativo alla società EUDEA SPA, unità di Roma e Merì (Messina), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di n. 28 lavoratori licenziati dalla predetta società, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011;

Visti gli elenchi presentati ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 28 unità lavorative degli stabilimenti di Roma (24 lavoratori) e Merì (Messina) (4 lavoratori), per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011;

Vista la nota con la quale la società ha dichiarato di rinunciare integralmente e per l'intero periodo al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 32 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2010, come stabilito con accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro in data 2 marzo 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 aprile 2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 aprile 2010, in favore di un numero massimo di 28 unità lavorative licenziate dalla società EUDEA SPA - stabilimenti di Roma e Merì (Messina).

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società EUDEA SPA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 307.769,28.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 307.769,28, graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A12713

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2010.

Conferimento a «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, società consortile a r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-*septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la DOC «Todi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Todi» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 18075 dell'11 agosto 2010 presentata dalla filiera vitivinicola rappresentativa che, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ha individuato la società «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, società consortile a r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Todi»;

Vista la nota prot. n. 0138143 del 6 settembre 2010 inoltrata dalla competente regione Umbria, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, società consortile a r.l.» per la denominazione di origine controllata «Todi»;

Vista la documentazione agli atti del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, società consortile a r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, società consortile a r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, società consortile a r.l.», con sede in Frazione Pantalla, Todi (Perugia) è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la DOC «Todi» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, società consortile a r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'organismo di controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed alla regione Umbria gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Umbria.

2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12271

DECRETO 1° ottobre 2010.

Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna», quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 29 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2010, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è stata designata, in via provvisoria, a decorrere dal 1° maggio 2010, quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996;

Considerato che l'art. 2 del decreto sopra citato prevede che il piano di controllo comprensivo del prospetto tariffario sono da sottoporre all'esame del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 526/99;

Considerato che l'«Agenzia Laore Sardegna», conformemente allo schema tipo di controllo, ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» e il relativo prospetto tariffario;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;

Considerato la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 settembre 2010;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia Laore Sardegna» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Agenzia Laore Sardegna» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Agenzia Laore Sardegna», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'«Agenzia Laore Sardegna» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fiore Sardo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Agenzia Laore Sardegna» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'«Agenzia Laore Sardegna» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'«Agenzia Laore Sardegna» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Agenzia Laore Sardegna» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'«Agenzia Laore Sardegna» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12399

DECRETO 5 ottobre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 273 del 21 novembre 2008 con il quale al laboratorio Ente tutela vini di Romagna, ubicato in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° settembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Ente tutela vini di Romagna, ubicato in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 par. 5.2 e 5.3
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 par. 2
Alcalinità ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa libera	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par. 2 + MP06 rev. 3 2010
Anidride solforosa totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par. 2 + MP05 rev. 3 2010
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE2009
Estratto non riduttore, Estratto ridotto	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par. 4 + Reg. CE 355/2005 par. 4c + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3, punto 2
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par 4 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CE 355/2005 par. 4c
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Titolo alcolometrico totale	MP04 rev. 7 2010
Titolo alcolometrico totale	OIV MA-F-AS3132TALVOL 2009 par. 4.B e 4C + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par 4.B e 4.C
Titolo alcolometrico volumico, zuccheri riduttori, acidità volatile corretta, acidità' totale, pH, estratto secco totale (multideterminazione)	MP 29 rev. 3 2010
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par 3.2 + MP03 rev. 3 2002

10A12307

DECRETO 5 ottobre 2010.

Modifica del decreto 19 giugno 2009 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola piemontese» o «Nocciola del Piemonte» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 19 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2009 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» o «Nocciola del Piemonte»;

Vista la nota del 20 settembre 2010, numero di protocollo 14206, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 20 settembre 2010, numero di protocollo 14206;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» o «Nocciola del Piemonte» con decreto 19 giugno 2009, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 20 settembre 2010, numero di protocollo 14206 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A12327

DECRETO 5 ottobre 2010.

Iscrizione della varietà di peperone «Corno di Carmagnola» al registro nazionale delle varietà da conservazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che stabilisce le modalità per ciò che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varietà;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte espresso con nota del 6 luglio 2009;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte del 13 ottobre 2009 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alle notizie storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale di coltivazione interessate alla produzione di semente della varietà di peperone «Corno di Carmagnola»;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte dell'8 aprile 2010 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari di semente e alle superfici destinate alla produzione dei relativi ortaggi;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre 2010 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Piemonte per ciò che concerne l'esame della varietà di peperone indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà:

Peperone:

Codice	Denominazione	Sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
3199	Corno di Carmagnola	Corno di Bue	Consorzio di Ricerca e Sviluppo per l'Ortofrutticoltura Piemontese (CReSO) - Cuneo

Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente della varietà da conservazione di peperone «Corno di Carmagnola» coincide con i territori dei comuni di Carmagnola, Candiolo, Cambiano, Carignano, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Chieri, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo e Virle Piemonte, situati nella provincia di Torino, e dei comuni di Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Ceresole Alba, Faule, Murello, Polonghera, Racconigi e Sommaria del Bosco, situati nella provincia di Cuneo.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di peperone «Corno di Carmagnola» coincide con la zona di origine della varietà. Considerato l'investimento unitario tipico e la superficie totale della zona di coltivazione, pari a circa 25 ettari, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è fissata in 7 kg per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A12574

DECRETO 5 ottobre 2010.

Iscrizione della varietà di cardo «Gobbo di Nizza Monferrato» al relativo registro nazionale delle varietà da conservazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che stabilisce le modalità per ciò che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varietà;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte espresso con nota del 6 luglio 2009;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte del 13 ottobre 2009 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alle notizie storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale di coltivazione interessate alla produzione di semente della varietà di cardo «Gobbo di Nizza di Monferrato»;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte dell'8 aprile 2010 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari di semente e alle superfici destinate alla produzione dei relativi ortaggi;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre 2010 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Piemonte per ciò che concerne l'esame della varietà di cardo indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica della 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà:

Cardo

Codice	Denominazione	Sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
3200	Gobbo di Nizza Monferrato	Spadone	Consorzio di Ricerca e Sviluppo per l'Ortofrutticoltura Piemontese (CReSO) - Cuneo

Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente della varietà da conservazione di cardo «Gobbo di Nizza Monferrato» coincide con i territori dei comuni di Nizza Monferrato, San Marzano Oliveto, Vinchio, Vaglio Serra, Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo e Bruno situati nella provincia di Asti.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di cardo «Gobbo di Nizza Monferrato» coincide con la zona di origine della varietà. Considerato l'investimento unitario tipico e la superficie totale della zona di coltivazione, pari a circa 15 ettari, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è fissata in 45 kg per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A12575

DECRETO 19 ottobre 2010.

Riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva «Cartoceto» e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Cartoceto».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n.7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 525;

Visto il regolamento (CE) n. CE n. 1897 della Commissione del 29 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 328 del 30 ottobre 2004 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Cartoceto»;

Visto il decreto legislativo l9 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva «Cartoceto» con sede legale in Cartoceto, Piazza Garibaldi n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera, *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità, incaricato di svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva «Cartoceto» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999.

Decreta

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva «Cartoceto», con sede in Cartoceto, Piazza Garibaldi n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di -cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Cartoceto» registrata con Regolamento (CE) n. CE n. 1897 della Commissione del 29 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 328 del 30 ottobre 2004.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP "Cartoceto"

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Cartoceto» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Cartoceto» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A12950

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 2010.

Iscrizione della denominazione «Asparago di Badoere» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 923 della Commissione del 14 ottobre 2010, la denominazione «Asparago di Badoere» riferita alla categoria Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 923 del 14 ottobre 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Asparago di Badoere», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 20 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dell'Asparago di Badoere I.G.P.

ART. 1.

Denominazione

La denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. - nelle tipologie Bianco e Verde - è riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ai sensi del Reg. CEE 2081/92.

ART. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere *Asparagus* - specie *officinalis* - varietà «Dariana», «Thielim», «Zeno», «Avalim», «Grolim» per la tipologia «bianca», varietà «Eros», «Thielim», «Grolim», «Dariana», «Avalim» per la tipologia «verde».

All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» I.G.P. per entrambe le tipologie deve essere:

Intero;
Sano;
Privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;
Pulito;
Di aspetto e di colore fresco;
Privo di parassiti;
Privo di danni provocati da parassiti;
Privo di ammaccature;
Privo di umidità esterna anormale;
Privo di odore e/o sapore estranei;
Croccante;
Non vuoto;
Non pelato.

Il taglio alla base dovrà essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale, ed in particolare:

«ASPARAGO DI BADOERE» I.G.P. - BIANCO

Categoria Extra.

Conformazione: turione diritto; apice molto serrato.

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento.

Sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili.

Calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Categoria Prima.

Conformazione: turione diritto; apice serrato.

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento.

Sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili.

Calibro: da 10 a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

«ASPARAGO DI BADOERE» I.G.P. - VERDE

Categoria Extra.

Conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato.

Colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco.

Sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosità, aroma fruttato ed erbaceo persistente.

Calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo.

Lunghezza: compresa tra i 18 e i 27 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

Categoria Prima.

Conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice serrato.

Colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco.

Sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosità, aroma fruttato ed erbaceo persistente.

Calibro: da 8 a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo.

Lunghezza: compresa tra i 16 e i 27 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, devono ritenersi ammesse tolleranze per un massimo del 3% per ogni tipologia.

ART. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione e confezionamento dell'«Asparago di Badoere» I.G.P. comprende nell'ambito delle province di Padova, Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:

Provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe.

Provincia di Treviso: Casale sul Sile; Casier; Istrana; Mogliano Veneto; Morgano; Paese; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Treviso; Vedelago; Zero Branco.

Provincia di Venezia: Scorzè. All'interno di detta area geografica la produzione dell'«Asparago di Badoere» I.G.P. può avvenire esclusivamente nei terreni che soddisfano le condizioni di cui all'art. 6.

ART. 4.

Elementi comprovanti l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

ART. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» potrà avvenire in serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 30 giugno, con una densità massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.

In ogni caso la coltura non potrà succedere a se stessa o ad altre liliacee per un minimo di 36 mesi; è fatto, inoltre, divieto di far succedere, per un minimo di 12 mesi, la coltura dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.

Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica. Tali interventi dovranno prevedere non meno di una concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le seguenti unità:

azoto (N) 150 kg/ha;

fosforo (P_2O_5) 100 kg/ha;

potassio (K_2O) 200 kg/ha.

L'impianto inoltre, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza mediante una regolare attività di controllo delle infestanti che potrà avvenire sia con mezzi meccanici che con interventi chimici.

A partire dalla data di impianto e per almeno 18 mesi, cioè nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano accrescimento delle piante, è vietata la raccolta di qualsivoglia turione.

Per la tipologia Bianco è obbligatorio effettuare una baulatura ed una pacciamatura delle piante, mediante l'utilizzo di un film plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.

La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovrà avvenire - conclusa la fase di rafforzamento - tra il primo febbraio e il 31 maggio di ogni anno.

La resa massima/ettaro dopo la toilettatura non potrà superare i 7.000 kg.

ART. 6.

Aspetti pedoclima TICI
comprovanti il legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» è caratterizzata da una temperatura media ponderata di ca. 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.

Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel periodo primaverile ed autunnale.

Queste condizioni escludono la necessità di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli asparagi di Badoere una qualità ottima.

Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi Sile, Zero, Dese e gli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi.

Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la necessità di intervenire con concimazioni oltre a quelle definite all'art. 5; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni.

La zona di produzione è caratterizzata da terreni sciolti.

La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» è possibile solo in terreni:

profondi, a tessitura da moderatamente grossolana a media, scarsamente calcarei in superficie, a reazione da subalcalina a neutra e drenaggio da buono a medio, con possibile accumulo di carbonato di calcio in profondità (caranto).

Terreni così caratterizzati garantiscono agli asparagi di Badoere un rapido sviluppo assicurando così turioni che dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosità e un colore particolarmente brillante; e dal punto di vista organolettico acquisiscono le caratteristiche distintive descritte all'art. 2.

La compresenza di tali condizioni costituiscono un elemento imprescindibile a garanzia della qualità dell'«Asparago di Badoere» poiché concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici del prodotto.

Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione, l'origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.

Fin dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata nel territorio che si estende a sud delle Prealpi venete in una fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta, del Sile e del Piave, aree connotate da terreni accomunati dalla presenza di quei fiumi la cui rilevanza in termini agronomici non necessita certamente di spiegazioni.

La coltivazione specializzata della pianta, comunque, è però piuttosto recente, essendosi sviluppata dopo l'ultimo conflitto mondiale in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con l'abbandono degli allevamenti del baco da seta che ha reso disponibile, nella stagione primaverile (periodo nel quale, precedentemente, l'allevamento del baco richiedeva un impegno notevole), una manodopera che diversamente non avrebbe trovato impiego.

Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l'«Asparago di Badoere» come una delle produzioni locali più pregiate del Veneto.

Vale la pena altresì ricordare, inoltre, che l'importanza di Badoere nella produzione degli asparagi, a livello provinciale, spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal 1968 la «Prima Mostra Provinciale dell'Asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi.

Un'attività che è fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione.

La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l'artigianalità unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell'«Asparago di Badoere».

ART. 7.

Struttura di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92. Tale struttura è l'organismo di controllo CSQA Certificazioni s.r.l., via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza), tel. +39.0445.313011 - fax +39.0445.313070, e-mail: csqa@csqa.it

ART. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono essere confezionati, nella zona di produzione indicata all'art. 3 del presente disciplinare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) «Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco:

in mazzi saldamente legati con rafia per un peso compreso tra i 0,7 e 1,2 kg;

in confezioni idonee ad uso alimentare per un peso non superiore a 2,0 kg;

b) «Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde:

in mazzi legati con rafia o elastico per un peso compreso tra i 0,5 e 1,2 kg;

in confezioni idonee ad uso alimentare per un peso non superiore a 2,0 kg.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante:

in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia - verde o bianco - confezionata;

gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore;

la categoria commerciale Extra o Prima secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;

calibro;

quanto previsto dalla normativa vigente.

Tale etichetta potrà riportare altresì altre indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo, contenente il logo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.

Il logo identificativo della I.G.P. «Asparago di Badoere» è costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In primo piano è presente il prodotto con la stilizzazione grafica di 5 asparagi raggruppati a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico rappresenta un particolare della costruzione architettonica della barchessa presente nella piazza del paese, una quinta sagomata ad onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe. Il logo è realizzato con l'utilizzo, nei vari campi, di n. 04 colori presenti nella scala cromatica Pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV.

Bordo che racchiude tutto il logo: 100% P293CV

Tratto che disegna gli asparagi: 100% P410CV

Tratto che raggruppa i 5 asparagi a forma di mazzo: 80% P471CV

Area a forma di onda che suddivide i due piani grafici: 100% P293CV

Bordo che delimita la parte superiore della sagoma onda: 70% P293CV

Facciata esterna della barchessa: 100% P155CV

Traccia tetto barchessa: 80% P471CV

Profilo cornice su tetto barchessa: 100% P410CV

Profilo cornice tra fori finestre e colonne su facciata barchessa: 100% P410CV

Tracce delimitanti le colonne: 100% P410CV

Parte in luce basamento colonne: 40% P410CV

Parte in ombra basamento colonne: 60% P410CV

Capitello colonne: 60% P410CV

Parte superiore al capitello colonne, parte in ombra: 80% P471CV

Parte superiore al capitello colonne, parte in luce: 60% P471CV

Filetti su parte superiore capitello colonne e capitello arco: 100% P471CV

Zona in ombra parte superiore sagoma arco portico: 100% P410CV

Zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico: 80% P410CV

Sagome finestre/porte e pavimento interno portico: 100% P410CV

Parete verticale interno portico: 60% P410CV

Area cielo: 20% P293CV

Scritta «Asparago di Badoere»: 100% Bianco

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle informazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

«Asparago di Badoere»

(N. CE:)
DOP ( ) - I.G.P. (X)

La presente scheda presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro.

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Tel.: 06 46655202.

Fax: 06 - 46655306.

e-mail: saco7@politicheagricole.it

2. Associazione.

Nome: Consorzio dell'Asparago di Badoere.

Indirizzo: c/o Municipio di Morgano - Piazza Indipendenza, 2 - 31050 Badoere di Morgano (Treviso).

Tel.: 049/9350001.

Fax: 049/9350001.

Composizione: Produttori / trasformatori (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto.

Classe 1,6: Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati.

4. Descrizione del disciplinare:

(sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2 regolamento (CE) n. 510/2006).

4.1. Nome: «Asparago di Badoere».

4.2. Descrizione.

L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere *Asparagus* - specie *Officinalis* varietà «Dariana», «Thielim», «Zeno», «Avalim», «Grolim» per la tipologia «bianca», varietà «Eros», «Thielim», «Grolim», «Dariana», «Avalim» per la tipologia «verde».

All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» I.G.P. per entrambe le tipologie deve essere: intero, sano, privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato, pulito, di aspetto e di colore fresco, privo di parassiti, privo di danni provocati da parassiti, privo di ammaccature, privo di umidità esterna anormale, privo di odore e/o sapore estranei, croccante, non vuoto e non pelato. Il taglio alla base dovrà essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale. In particolare, «Asparago di Badoere» I.G.P. bianco, di categoria Extra, presenta una conformazione del turione diritta con apice molto serrato; il colore è bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento; il sapore è dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili, il calibro è compreso tra 12 e 20 mm, con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio; la lunghezza è compresa tra i 14 e i 22 cm, con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio. L'«Asparago di Badoere» I.G.P. bianco, di categoria I, rispetto a quello di categoria Extra, presenta le stesse caratteristiche di conformazione, colore, sapore, lunghezza, ad eccezione delle dimensioni del calibro da 10 a 22 mm con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio. L'«Asparago di Badoere» I.G.P. verde, di categoria Extra, presenta una conformazione del turione diritta, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato; il colore della parte apicale è verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee, mentre quello della parte basale (non superiore al 5% del turione) verde con variazioni violacee fino al bianco; il sapore è dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosità, aroma fruttato ed erbaceo persistente, il calibro è compreso tra 12 e 20 mm, con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo; la lunghezza è compresa tra i 18 e i 27 cm con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo. L'«Asparago di Badoere» I.G.P. verde, di categoria I, rispetto a quello di categoria Extra, presenta le stesse caratteristiche di conformazione, colore, sapore, ad eccezione delle dimensioni del calibro, che sono comprese tra 8 e 22 mm con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo, e della lunghezza, compresa tra i 16 e i 27 cm, con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, devono ritenersi ammesse tolleranze per un massimo del 3% per ogni tipologia.

4.3. Zona geografica.

La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» I.G.P. comprende i comuni di Piombino Dese, Trebaseleghe, in Provincia di Padova; Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Treviso, Vedelago, Zero Branco in Provincia di Treviso e Scorzè in Provincia di Venezia. All'interno di detta area geografica la produzione dell'«Asparago di Badoere» I.G.P. può avvenire esclusivamente nei terreni che soddisfano le condizioni di cui al punto 4.6.

4.4. Prova dell'origine.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5. Metodo dell'ottenimento.

La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» nelle sue due tipologie, potrà avvenire in serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 30 giugno, con una densità massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro. In ogni caso la coltura non potrà succedere a se stessa o ad altre liliacee per un minimo di 36 mesi; è fatto, inoltre, divieto di far succedere, per un minimo di 12 mesi, la coltura dell' asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.

Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica. Tali interventi dovranno prevedere non meno di una concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le seguenti unità:

azoto (N) 150 kg/ha;

fosforo (P_2O_5) 100 kg/ha;

potassio (K_2O) 200 kg/ha.

L'impianto inoltre, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza mediante una regolare attività di controllo delle infestanti che potrà avvenire sia con mezzi meccanici che con interventi chimici.

A partire dalla data di impianto e per almeno 18 mesi, cioè nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano accrescimento delle piante è vietata la raccolta di qualsivoglia turione.

Per la tipologia Bianco è obbligatorio effettuare una baulatura ed una pacciamatura delle piante, mediante l'utilizzo di un film plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.

La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovrà avvenire - conclusa la fase di rafforzamento - tra il primo febbraio e il 31 maggio di ogni anno.

La quantità massima/ettaro dopo la toilettatura non potrà superare i 7.000 kg.

La coltivazione ed il confezionamento dell'«Asparago di Badoere» devono avvenire nella zona indicata al punto 4.3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

4.6. Legame.

Le due tipologie di asparago afferenti alla denominazione «Asparago di Badoere» si caratterizzano per un rapido sviluppo assicurando così turioni che dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosità e un colore particolarmente brillante e dal punto di vista organolettico acquisiscono le caratteristiche distintive descritte al punto 4.2.

La compresenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, di seguito evidenziate, costituisce un elemento imprescindibile a garanzia della qualità e dell'originalità dell'«Asparago di Badoere», poiché concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici del prodotto.

La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» è caratterizzata da una temperatura media ponderata di ca. 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C. Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel periodo primaverile ed autunnale. Queste condizioni escludono la necessità di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli asparagi di Badoere una qualità ottima. Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi Sile, Zero, Dese e gli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi. Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la necessità di intervenire con concimazioni oltre a quelle definite al punto 4.5; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni. La zona di produzione è caratterizzata da terreni sciolti. La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» è possibile solo in terreni profondi a tessitura da moderatamente grossolana a media, scarsamente calcarei in superficie, a reazione da subalcalina a neutra e drenaggio da buono a medio, con possibile accumulo di carbonato di calcio in profondità (caranto).

Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione: l'origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.

Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l'«Asparago di Badoere» nelle tipologie bianco e verde come una delle produzioni locali più pregiate del Veneto. Vale la pena altresì ricordare, che l'importanza di Badoere nella produzione degli asparagi, a livello provinciale, spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal 1968 la «I Mostra Provinciale dell'Asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi. Un'attività che è fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione. La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l'artigianalità unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell'«Asparago di Badoere».

4.7. Struttura di controllo.

La struttura di controllo adempie le condizioni stabilite nella norma EN 45011.

Nome: CSQA Certificazioni srl.

Indirizzo: Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza).

Tel.: 0445/366094.

Fax: 0445/382672.

4.8. Etichettatura.

Gli asparagi che si fregiano della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono essere confezionati in mazzi saldamente legati con rafia o in confezioni idonee ad uso alimentare. Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro.

Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia - verde o bianco - confezionata, il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore e del confezionatore; la categoria commerciale Extra o I, il calibro nonché quanto previsto dalla normativa vigente.

Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo, contenente il logo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.

Il logo identificativo della I.G.P. «Asparago di Badoere», è costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In primo piano è presente il prodotto con la stilizzazione grafica di 5 asparagi raggruppati a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico rappresenta un particolare della costruzione architettonica della barchessa presente nella piazza del paese, una quinta sagomata ad onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe.

10A13020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2010.

Emissione, nell'anno 2010 di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato alla Federazione italiana tennis, nel centenario della fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di Bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gaz-*

zetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato alla Federazione italiana tennis, nel centenario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 30 luglio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 43035 dell'11 agosto 2010;

Decreta;

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato alla Federazione italiana tennis, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 40×30; formato stampa: 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: sei; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce, in primo piano, il logo del centenario della Federazione italiana tennis e le sagome di due tennisti ritratti in un'ideale azione sportiva; sullo sfondo è rappresentata la caratteristica palla di gioco. Completano il francobollo la leggenda «100° ANNIVERSARIO FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il Direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

10A12885

DECRETO 8 ottobre 2010.

Emissione, nell'anno 2010 di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Pietro Annigoni, nel centenario della nascita.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di Bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corri-

spondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo dedicato a Pietro Annigoni, nel centenario della nascita;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 30 luglio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., prot. n.42910 del 9 agosto 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Pietro Annigoni, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta riproduce un autoritratto giovanile di Pietro Annigoni realizzato nel 1946 e conservato presso il Museo nazionale «Pietro Annigoni» di Villa Bardini di Firenze. Completano il francobollo le leggende «PIETRO ANNIGONI» e «AUTORITRATTO», le date «1910-1988», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il Direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A12886

DECRETO 8 ottobre 2010.

Emissione, nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il Santo Natale» dedicati ad un soggetto religioso e ad un soggetto laico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata, l'emissione di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, francobolli appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale»;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 10 giugno 2010 (soggetto laico) e del 7 luglio 2010 (soggetto religioso);

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 43039 dell'11 agosto 2010;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2010, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il Santo Natale» dedicati ad un soggetto religioso e un soggetto laico, nei valori di € 0,60 e € 0,65.

Il francobollo dedicato al soggetto religioso è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore € 15,00. La vignetta riproduce il dipinto Adorazione dei Magi realizzato da Sandro Botticelli intorno al 1475 e conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Completano il francobollo le leggende: «SANDRO BOTTICELLI», «ADORAZIONE DEI MAGI», «GALLERIA DEGLI UFFIZI - FIRENZE» e «NATALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il francobollo dedicato al soggetto laico è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata, formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 13 × 13¼; colori: cinque; bozzettista: Silvia Isola; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50». La vignetta raffigura, in un paesaggio innevato puntellato da abeti stilizzati, un trenino che traina la scritta Natale. Completano il francobollo l'indicazione «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

10A12887

DECRETO 8 ottobre 2010.

Emissione, per l'anno 2010 di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Made in Italy» dedicato a Gentilini.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Made in Italy»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo dedicato a Gentilini;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 2 settembre 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 47725 del 21 settembre 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Made in Italy» dedicato a Gentilini, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: cinque; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta riproduce, sulla sinistra, una scatola di latta di biscotti Gentilini e, di lato, in basso, alcuni dei prodotti realizzati dalla fabbrica romana; sulla destra una cartolina promozionale mostra, in alto, alcune immagini degli storici negozi, mentre, in basso, a sinistra e a destra, le medaglie d'oro e il logo aziendale rappresentato dal mitico trenino. Completano il francobollo la leggenda «MADE IN ITALY», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

10A12888

DECRETO 8 ottobre 2010.

Francobolli celebrativi del Cinema italiano dedicati a Federico Fellini, Alberto Sordi e Vittorio Gassman.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010) e successive modificazioni ed integrazioni con cui è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 9 settembre 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 49061 del 29 settembre 2010;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2010, francobolli celebrativi del Cinema Italiano dedicati a Federico Fellini, Alberto Sordi e Vittorio Gassman, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto (foglietto € 1,80).

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 13; formato del foglietto: cm 12 × 8; colori: sei; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: due milioni di esemplari.

Le vignette riproducono, rispettivamente, in primo piano i ritratti di Federico Fellini, Alberto Sordi e Vittorio Gassman e, sullo sfondo, un particolare di una pellicola cinematografica. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «FEDERICO FELLINI», «ALBERTO SORDI» e «VITTORIO GASSMAN», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Caratteristiche del foglietto: i tre francobolli, uniti tra di loro lungo il lato di mm 40, sono impressi in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori dal riquadro prosegue il disegno della pellicola cinematografica raffigurata nei francobolli; in alto a sinistra è riportata la scritta «CINEMA ITALIANO» e in basso a sinistra è riportato il logo di Poste italiane.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

10A12889

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 3 settembre 2010, n. **12/2010**.

Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC.

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Premessa.

Come noto, le azioni e gli interventi posti in essere da questo Governo hanno come denominatore comune anche quello di favorire, in ogni settore, relazioni più semplici, rapide e meno onerose tra Pubblica amministrazione e cittadini, sfruttando e traendo vantaggio dai progressi della tecnologia, nonché dalle innovazioni che ne derivano nel campo della comunicazione.

Un impegno significativo è stato ed è tuttora profuso da questo Ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.

Com'è stato illustrato nelle circolari n. 1/2010/DDI del 18 febbraio 2010 e n. 2/2010 del 19 aprile 2010, il contesto normativo si è da tempo evoluto in coerenza con l'obiettivo illustrato. Si tratta, ora, di darvi piena attuazione con misure rapide e continue di adeguamento dei sistemi di comunicazione, sia sotto l'aspetto delle infrastrutture, sia sotto l'aspetto delle procedure amministrative con soluzioni che prevedano, ove necessario, anche una revisione delle prassi seguite ed un aggiornamento della modulistica e delle formule standard utilizzate nei provvedimenti, al fine di rendere il funzionamento di tutto il sistema dei processi amministrativi coerente, sotto ogni aspetto, con la finalità di aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi.

Il percorso è da tempo avviato e ritardarne l'evoluzione non può che arrecare svantaggi alla comunicazione tra le amministrazioni, a quella con i cittadini, all'esigenza di contenere i costi dell'apparato pubblico.

Ciò posto, attesi i dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilità di estendere i principi sopra richiamati anche alle procedure concorsuali pubbliche, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento di posta elettronica per l'invio delle domande di concorso, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti e criteri interpretativi.

Le principali fonti di diritto in materia di concorsi pubblici.

È opportuno evidenziare che gli indirizzi contenuti nella presente circolare tengono conto della disciplina normativa in tema di concorsi che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche in indirizzo.

Le fonti in tema di procedure di reclutamento, oltre ai noti riferimenti costituzionali di cui all'art. 51 e 97 della Costituzione, sono rinvenibili nella legge o nei regolamenti attuativi adottati secondo i principi e le modalità di seguito specificati.

Innanzitutto si ricorda che il principio di riserva di legge relativa in materia concorsuale si deduce:

dal comma 1 dell'art. 97, che la prevede in materia di organizzazione dei pubblici uffici (il reclutamento rientra, appunto, nella sfera dell'organizzazione);

dal comma 3 dello stesso articolo che rimette alla legge le eventuali deroghe al principio del concorso pubblico quale modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Dalla predetta riserva scaturisce poi il corollario che la materia è sottratta alla contrattazione collettiva, come risulta anche dall'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in virtù del richiamo, tra le materie escluse dal contesto negoziale, di quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Nell'ambito delle fonti di legge in materia concorsuale si richiamano, in questa sede, solo quelle aventi contenuto e portata generale, non rilevando nel presente contesto eventuali disposizioni speciali dettate per alcuni settori dell'amministrazione pubblica.

La disamina inizia dal citato d.lgs. 165/2001, che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le cui disposizioni, secondo quanto afferma l'art. 1, comma 3, dello stesso d.lgs., costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

In materia concorsuale è essenziale il richiamo:

all'art. 35, del predetto decreto che stabilisce principi fondamentali, alcuni dei quali si andranno ad illustrare per la funzione chiarificatrice che possono svolgere;

all'art. 70, comma 13, dello stesso decreto in cui si vincolano le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo. Ciò qualora non si siano avvalse dell'effettivo esercizio di un potere regolamentare, consentito a tutte le pubbliche amministrazioni in materia di reclutamento da esercitare in coerenza con i principi previsti dalla predetta normativa. Con il citato, art. 70, comma 13, del d.lgs 165/2001 il decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato «legificato» in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, tuttavia, era già contemplato nell'art. 89 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del d.lgs 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'art. 35 del d.lgs 165/2001, e successive modificazio-

ni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non si tralascia di aggiungere che lo stesso art. 35, comma 7, del d.lgs 165/2001 prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dallo stesso articolo.

Nella rassegna delle fonti sulla materia assume perciò rilievo primario il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» adottato in attuazione dell'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Richiamate le fonti normative di cui sopra, si procederà ad illustrare i principi fondamentali in esse previsti, sottolineando la loro portata generale per tutte le amministrazioni pubbliche, così come le disposizioni che li contengono.

La possibilità di informatizzazione della gestione delle procedure concorsuali è desumibile dall'illustrazione dei principi fondamentali in materia, mediante una lettura attualizzata del testo letterale delle disposizioni, in ossequio ai principi in tema di interpretazione sistematica delle fonti del diritto, fermo restando il rispetto della voluntas legis.

Ciascuna amministrazione terrà conto degli indirizzi rappresentati al fine di adeguare i propri regolamenti ed i propri atti.

Gli indirizzi di cui alla presente circolare riguardano qualunque forma di reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, sia con assunzione a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato (si rinvia al riguardo a quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001). Vanno rispettati anche per quanto attiene al reclutamento della dirigenza.

I presenti indirizzi interpretativi sono estensibili, ove compatibili, anche alle procedure comparative per la stipula di contratti di lavoro autonomo secondo le modalità disciplinate dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001.

I principi di economicità e celerità nello svolgimento del concorso pubblico.

I principi fondamentali del concorso pubblico, di diretta derivazione di quelli contenuti nella Costituzione, sono elencati nell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001.

Per le finalità di questa circolare rileva essenzialmente la lettera *a)* del predetto comma che dispone in merito a modalità di svolgimento della selezione che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

La medesima formulazione di cui alla predetta lettera *a)* è poi contenuta anche nell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Le istanze a fondamento della norma richiamata sono le stesse che stanno alla base dei principi generali dell'attività amministrativa individuati nell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui «L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza».

In quest'ottica le amministrazioni pubbliche devono improntare il sistema di reclutamento cercando di favorire forme di semplificazione delle procedure e soluzioni di economicità tanto dal lato dell'amministrazione pubblica quanto dal lato del cittadino, nel rispetto dell'imparzialità e della trasparenza che sono canoni supremi in materia concorsuale.

La semplificazione e l'economicità sono criteri fondanti della procedura fin dal suo inizio, ricorrendo, in ogni fase, anche all'ausilio di sistemi automatizzati. In quest'ottica si sono sviluppati presso molte amministrazioni pubbliche anche forme di acquisizione on-line delle domande concorsuali, al fine di creare per ogni procedura una banca dati informatizzata contenente ogni notizia utile relativa ai candidati, favorendo una gestione più rapida ed efficace della procedura e della comunicazione con i candidati medesimi.

Il principio della celerità nell'espletamento delle procedure, favorito da forme di automatizzazione anche nella gestione del concorso oltre che eventualmente della selezione in sé, è da collegare anche al fatto di dare un riscontro ragionevole ai candidati sulla durata delle procedure.

In merito ai tempi delle procedure concorsuali l'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 prevede che le stesse devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Ovviamente detta disposizione riguarda solo le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali.

Tuttavia deve essere utilizzata come principio a cui devono ispirarsi tutte le restanti amministrazioni affinché stabiliscano nei propri regolamenti tempi puntuali per la conclusione delle procedure concorsuali.

Gli interventi in tema di informatizzazione nella gestione del reclutamento, fermo restando l'obiettivo generale di graduale digitalizzazione di tutti i processi amministrativi, rimangono nella discrezionalità di ogni singola amministrazione in relazione alle valutazioni che scaturiscono anche dalla disponibilità di risorse finanziarie.

Vi sono, invece, misure necessarie che ogni amministrazione dovrà adottare, ad esempio per quanto con-

cerne l'utilizzo della posta elettronica certificata nella comunicazione con i candidati, consentendo agli stessi di utilizzare il predetto strumento anche ai fini della trasmissione della domanda di concorso.

Si ricorda che il d.P.C.M 6 maggio 2009, articolo 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Questi aspetti saranno meglio chiariti nel paragrafo che segue.

Avvio della procedura concorsuale e presentazione delle domande.

Le procedure concorsuali in genere sono ampiamente disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutte le amministrazioni pubbliche che non si siano dotate di un regolamento concorsuale, nonché per quelle che lo abbiano adottato in quanto dal citato decreto del Presidente della Repubblica hanno potuto ricavare i principi fondamentali cui ispirarsi a garanzia del rispetto dell'imparzialità e del buon andamento quali pilastri fondanti delle procedure stesse.

Il bando di concorso per pubblici impieghi, per la sua natura di «lex specialis», rappresenta poi la fonte specifica a cui fare riferimento per l'avvio di una procedura concorsuale e per la regolamentazione specifica e puntuale della stessa.

Rimane fermo che il bando, per non risultare illegittimo e suscettibile di impugnazione, deve essere conforme a quanto stabilito dalla legge e dall'eventuale fonte regolamentare.

Ciò premesso, ai fini della gestione di una procedura concorsuale, con esclusione da questo contesto dell'aspetto legato alle prove d'esame e alla relativa valutazione, rileva il contenuto del bando circa le regole, le modalità ed i tempi di presentazione della domanda.

Il bando deve rispettare i vincoli previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che al comma 1 così dispone «Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento … all'amministrazione competente … con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.»

I successivi commi stabiliscono che:

«2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.»

Prima di passare alla disamina della normativa di cui sopra si sottolinea che nella stesura originaria l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 conteneva anche la previsione che la firma da apporre in calce alla domanda dovesse essere autenticata, a pena di esclusione, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In un'ottica di importante semplificazione della materia, il predetto comma 5 è stato abrogato dall'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Il processo di semplificazione già avviato deve seguire una direzione evolutiva volta ad alleggerire le procedure burocratiche in un'ottica di miglioramento dei rapporti con l'utenza e di contenimento dei costi.

In questo percorso evolutivo si inseriscono i criteri interpretativi del citato articolo 4, attualizzati in relazione alle innovazioni tecnologiche ed alla luce della disciplina normativa in tema di amministrazione digitale, senza sacrificare i valori portanti contenuti in esso.

Detto articolo dà evidenza di alcune istanze imprescindibili che sono tenute nella giusta considerazione così come di seguito descritto:

1. Presentazione delle domande per via telematica mediante PEC - Per poter essere ammessi ad un concorso occorre presentare apposita domanda. Il riferimento alla modalità cartacea (carta semplice) contenuto nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 nasceva dall'esigenza di rendere inequivocabile il superamento di una vecchia disciplina che prevedeva la presentazione della domanda di concorso in carta da bollo. In coerenza con l'evoluzione della tecnologia e con l'estensione alla P.A. della generale tendenza all'uso degli strumenti di information and communication technology, si è sviluppata una normativa importante volta alla dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni. L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso anche in via telematica, secondo le precisazione che seguono.

2. Validità della trasmissione mediante PEC - L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 dispone che la domanda di concorso deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso

di ricevimento. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevede che l'invio di messaggi con detto strumento è valido agli effetti di legge. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6. Lo stesso principio è ribadito dall'art. 16-*bis*, comma 5, della legge 2/2009 secondo cui l'utilizzo della posta elettronica certificata avviene con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Quanto sopra asserito non può certo considerarsi ostacolato dal fatto che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 preveda quali modalità di presentazione della domanda la consegna a mano e lo strumento della raccomandata AR «con esclusione di qualsiasi altro mezzo». Le disposizioni sopra richiamate hanno, infatti, chiaramente reso equivalente la trasmissione per posta certificata alla notificazione per mezzo della posta.

3. Sottoscrizione della domanda - Come ogni manifestazione di volontà espressa con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta all'esigenza di individuare l'autore della stessa. L'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: *a)* se sottoscritte mediante la firma digitale; *b)* ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; *c)* ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalità di identificazione); c-*bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-*bis* del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-*bis* del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-*bis*) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione.

4. Prova della data di spedizione - Come noto, il bando di concorso fissa un termine entro il quale la domanda di concorso deve essere spedita (30 giorni dalla data di pubblicazione del bando in *G.U.*). Il rispetto del termine è condizione essenziale per la regolare presentazione della domanda di concorso. Ne deriva la necessità di avere la possibilità di verificare inequivocabilmente il rispetto del predetto termine. La previsione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, secondo cui la data di spedizione è comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante, è salvaguardata anche con la trasmissione tramite posta elettronica certificata in quanto l'art. 16-*bis*, comma 6, della legge 2/2009, stabilisce che ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata con tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, anche al fine di avere la garanzia della coerenza tra quanto inviato dal mittente e quanto ricevuto dal destinatario. Al riguardo si sottolineano i pregi della posta elettronica certificata in relazione alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che può offrire, laddove i processi di gestione cartacea dei documenti sono, invece, caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti ed altre inefficienze.

5. Comunicazioni dalla P.A. al candidato - Rimane fermo che il canale prescelto della posta certificata per l'inoltro della domanda può essere utilizzato dall'amministrazione nel prosieguo dell'*iter* concorsuale.

Regolamenti concorsuali e bandi di concorso.

Si evidenzia che la normativa sopra richiamata e gli indirizzi che ne scaturiscono non necessitano di interventi regolamentari o di specifiche nel bando di concorso per essere efficaci.

Rimane auspicabile, tuttavia, che le amministrazioni adeguino, per esigenze di trasparenza e chiarezza, i propri atti a quanto sopra descritto al fine di rendere ancora più inequivocabile per il candidato la moderna modalità di relazionarsi con la pubblica amministrazione e favorire, soprattutto con le nuove generazioni, il sistema di comunicazione telematica.

Rimane, altresì, nella postestà regolamentare di ciascuna amministrazione individuare percorsi ulteriori di semplificazione della comunicazione con i candidati e delle modalità di acquisizione delle domande di concorso, anche mediante appositi regolamenti o previsioni contenute nel bando, purchè siano rispettati i principi essenziali che attengono alla certezza del diritto ed alla trasparenza dei processi.

La presente circolare, dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 114

10A12890

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità del medicinale «Absorcol»

Estratto determinazione V&A PC n. 114 del 27 settembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società ***MSD-SP LIMITED***, con sede in HERTFORD ROAD, HODDESON, HERTFORDSHIRE, GRAN BRETAGNA.

Specialità Medicinale ***ABSORCOL***

Confezione AIC N° 036018012 - "10 MG COMPRESSE" 7 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL/CARTA

036018024 - "10 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL/CARTA

036018036 - "10 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL/CARTA

036018048 - "10 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL/CARTA

036018051 - "10 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL/CARTA

036018063 - "10 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL/CARTA

036018075 - "10 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL/CARTA

036018087 - "10 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL/CARTA

036018099 - "10 MG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL/CARTA

036018101 - "10 MG COMPRESSE" 7 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL

036018113 - "10 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL

036018125 - "10 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL

036018137 - "10 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL

036018149 - "10 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL

036018152 - "10 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL

036018164 - "10 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL

036018176 - "10 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL

036018188 - "10 MG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL

036018190 - "10 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL

036018202 - "10 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL
036018214 - "10 MG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL
036018226 - "10 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL
036018238 - "10 MG COMPRESSE" 84 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL
036018240 - "10 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE
036018253 - "10 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER MONODOSE PCTFE/PVC/AL/CARTA
036018265 - "10 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER PCTFE/PVC/AL

E' ora trasferita alla società:

ADDENDA PHARMA S.R.L., con sede in VIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO, 30, ROMA, con codice fiscale 05643891004.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A12934

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Acido Ursodesossicolico Angenerico» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/47 del 10 settembre 2010

Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO ANGENERICO.

Confezioni: A.I.C. n. 028746016 300 mg capsule rigide 20 capsule.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.A.

Procedura Nazionale.

È rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, articolo 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12935

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Acido Ursodesossicolico Dorom» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/48 del 10 settembre 2010

Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO DOROM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034317014 300 mg capsule rigide 20 capsule;

A.I.C. n. 034317038 450 mg capsule a rilascio modificato 20 capsule.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza 10 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12936

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/b delle norme C.N.R. 80 del tronco 3° tratto 2° lotto 3° dal km 369+800 al km 383+000 Nuovo svincolo di Laureana di Borrello al km 378+113 e asta di collegamento alla Pedemontana di Gioia Tauro presentato dalla Società Anas S.p.A. in Roma.

Con determinazione direttoriale DVA-2010-0023772 del 7 ottobre 2010 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta l'esclusione dalla procedura V.I.A. del progetto Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/b delle norme C.N.R. 80 del tronco 3° tratto 2° lotto 3° dal km 369+800 al km 383+000 Nuovo svincolo di Laureana di Borrello al km 378+113 e asta di collegamento alla Pedemontana di Gioia Tauro presentato dalla Società Anas S.p.A., con sede in via Monzambano, 10 - 00185 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.miniambiente.it; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A12602

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento relativi a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 ottobre 2010

Dollaro USA	1,4089
Yen	114,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,515
Corona danese	7,4564
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87750
Fiorino ungherese	274,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,9050
Nuovo leu romeno	4,2765
Corona svedese	9,2230
Franco svizzero	1,3423
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0925
Kuna croata	7,3355
Rublo russo	42,5650
Lira turca	1,9808
Dollaro australiano	1,4142
Real brasiliano	2,3369
Dollaro canadese	1,4165
Yuan cinese	9,3568
Dollaro di Hong Kong	10,9300
Rupia indonesiana	12530,82
Rupia indiana	62,1320
Won sudcoreano	1564,64
Peso messicano	17,4580
Ringgit malese	4,3443
Dollaro neozelandese	1,8565
Peso filippino	60,847
Dollaro di Singapore	1,8244
Baht tailandese	42,015
Rand sudafricano	9,5833

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A12932

Cambi di riferimento relativi a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 ottobre 2010

Dollaro USA	1,3896
Yen	113,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,536
Corona danese	7,4575
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87470
Fiorino ungherese	276,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9226
Nuovo leu romeno	4,2815
Corona svedese	9,2871
Franco svizzero	1,3359
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1500
Kuna croata	7,3370
Rublo russo	42,3575
Lira turca	1,9748
Dollaro australiano	1,4087
Real brasiliano	2,3271
Dollaro canadese	1,4192
Yuan cinese	9,2326
Dollaro di Hong Kong	10,7812
Rupia indonesiana	12412,48
Rupia indiana	61,6750
Won sudcoreano	1553,51
Peso messicano	17,3713
Ringgit malese	4,3036
Dollaro neozelandese	1,8442
Peso filippino	60,142
Dollaro di Singapore	1,8091
Baht tailandese	41,546
Rand sudafricano	9,5700

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A12933

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aca Cerulen R»

Provvedimento n.. 185 del 17 settembre 2010

Medicinale per uso veterinario «ACA CERULEN R» spray auricolare per conigli

Confezioni: - flacone da 100 ml A.I.C. numero 103166017

- flacone da 300 ml A.I.C. numero 103166029

- flacone da 500 ml A.I.C. numero 103166031

TITOLARE A.I.C. : Ditta Teknofarma SpA con sede legale in Torino, Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura 14 – codice fiscale 00779340017

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II – modifica regime di dispensazione.

Si autorizza la modifica del regime di dispensazione

da: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile»

a : «la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12318

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Nelio 5 mg

Provvedimento n. 199 del 23 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: NELIO 5 mg compresse per gatti - tutte le confezioni - A.I.C. n. 104054.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Sogeval con sede in 200 Avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 (Francia).

Procedura decentrata n. FR/V/0178/002/DC.

Oggetto: aggiunta nuove confezioni Nelio 2,5 mg compresse per gatti, per estensione di linea.

Si autorizza, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni nella nuova concentrazione Nelio 2,5 mg compresse per gatti:

1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054085;

2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054097;

5 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054109;

10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054111;

14 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054123;

18 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054135.

La composizione della nuova concentrazione è la seguente:

composizione: ogni compressa contiene: principi attivi: Benazepril 2,30 mg (equivalente a benazepril cloridrato 2,50 *mg).*

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità della nuova concentrazione:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 21 mesi;

periodo di validità delle compresse divise: 24 ore.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A12319

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Valemas» 100 mg/ml - soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 198 del 23 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «VALEMAS» 100 mg/ml - soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104150014;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104150026;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104150038.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) cod. fisc. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica della denominazione del medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della denominazione del medicinale da Valemas a Valemas 10.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12320

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nuflor 40 mg/g» polvere orale per suini.

Provvedimento n. 188 del 17 settembre 2010

Medicinale per uso veterinario NUFLOR 40 mg/g polvere orale per suini.

Confezioni:

sacco da 250 g - A.I.C. n. 103912059;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103912034;

sacco da 3 kg - A.I.C. n. 103912046.

Titolare A.I.C.: società Intervet (France) con sede in Rue Olivier de Serres, Beaucozè - Angers Technopole (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia con sede e domicilio fiscale in via F.lli Cervi snc - Palazzo Borromini - Milano - codice fiscale n. 01148870155.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0135/001/IB/001. Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - a.2b - modifica di denominazione.

Si autorizza la modifica di denominazione del medicinale per uso veterinario

da: Nuflor 40 mg/g polvere orale per suini;

a: Florvetol 40 mg/g polvere orale per suini.

Vengono attribuiti i seguenti nuovi numeri di A.I.C.

sacco da 250 g - A.I.C. n. 103779082;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103779068;

sacco da 3 kg - A.I.C. n. 103779070.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12321

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Otopet»

Provvedimento n. 186 del 17 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario OTOPET.

Confezione: flacone con contagocce da 130 g - A.I.C. n. 101759013.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione della validità dopo prima apertura del prodotto finito a 3 mesi.

Il periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita è di 5 anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12322

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Ndw»

Provvedimento n. 190 del 20 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario POULVAC NDW.

Confezione:

1 flacone vaccino liofilizzato da 5000 dosi - A.I.C. n. 102165014;

1 flacone vaccino liofilizzato da 2000 dosi - A.I.C. n. 102165026;

1 flacone vaccino liofilizzato da 5000 dosi - A.I.C. n. 102165040;

1 flacone vaccino liofilizzato da 2000 dosi - A.I.C. n. 102165038.

Titolare A.I.C: Fort Dodge Animal Health S.p.A., via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: Variazione tipo II: Aggiunta di un sito produttivo e rilascio lotti. Riduzione del titolo del principio attivo alla fine del periodo di validità, con conseguente riduzione della validità del prodotto.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto l'aggiunta del sito produttivo del prodotto finito e responsabile rilascio lotti:

Fort Dodge Veterinaria, S.A. - Carretera Camprodòn s/n - «La Riba» 17813 - Vall de Bianya Girona, Spagna, oltre al sito già autorizzato Fort Dodge Animal Health Holland Weesp - Paesi Bassi.

Inoltre si autorizza la riduzione del titolo del principio attivo (da $10^{6.0}$ EID_{50}/dose a $10^{5.7}$ EID_{50}/dose) alla fine del periodo di validità con conseguente riduzione della validità del prodotto finito da 3 a 2 anni.

Pertanto il periodo di validità è ora il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la riduzione della validità del prodotto finito deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12323

Revocata, delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei medicinali per uso veterinario «Formil 20%» e «Sulfadox BMP»

Estratto decreto n. 68 del 24 giugno 2010

Con decreto n. 68 del 24 giugno 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Dox AL Italia S.p.A. Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

FORMIL 20%	Sacco da 25 kg	A.I.C. n. 102615010
SULFADOX BMP	Sacco da 25 kg	A.I.C. n. 102835016

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12714

Revocata, dell'autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Ingelvac Aujeszky MLV» e «Insol Dermatophyton».

Estratto decreto n. 74 del 26 luglio 2010

Con decreto n. 74 del 26 luglio 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., località Prulli n. 103/C - Reggello 50066 (Firenze), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

«Ingelvac Aujeszky MLV» - flacone da 50 dosi 100 ml + flac. diluente 100 ml - A.I.C. n. 102370032;

«Ingelvac Aujeszky MLV» - flacone da 25 dosi 50 ml + flac. diluente 50 ml - A.I.C. n. 102370020;

«Ingelvac Aujeszky MLV» - flacone da 10 dosi 20 ml + flac. diluente 20 ml - A.I.C. n. 102370018;

«Insol Dermatophyton» - flacone 2 ml - A.I.C. n. 103524017;

«Insol Dermatophyton» - 5 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 103524029;

«Insol Dermatophyton» - flacone da 5 ml - A.I.C. n. 103524031;

«Insol Tricofito» - flacone 50 ml - A.I.C. n. 102312016;

«Insol Tricofito» - flacone 100 ml - A.I.C. n. 102312028;

«Insol Tricofito» - flacone 250 ml - A.I.C. n. 102312030.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12715

SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale ex art. 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/07

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato».

Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma- per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

ACCONCI VITO
ACKERMANN FRANZ
ADEAGBO GEORGES
AGAZZI ERMENEGILDO
AGAZZI RINALDO
AGNETTI VINCENZO
AIRO' MARIO
AJMONE GIUSEPPE
AJMONE LIDIO
AKRITHAKIS ALEXIS
ALBERTINI SERGIO-GIORGIO
ALBINO LUCA
ALDRIDGE MILES
ALEBARDI ANGIOLO
ALFANO CARLO
ALLEN PHILLIP
ALLIMANDI ENRICO
ALLOATI ADRIANO
ALLOATI GIOVAN BATTISTA
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAVIVA MARCO
AMADIO GIUSEPPE
AMISANI GIUSEPPE
ANDREOLI ATTILIO
ANDREONI CESARE
ANGELUCCI COMINAZZINI LEANDRA
ANGI ALEX
APPELT DIETER
ARCANGELO
ARIAS-MISSON ALAIN
ARIATTI ALESSANDRA
ARMANI ERNESTO GIULIANO
ARNEGGER ALOIS
ARNOLDI NAG
ARNOULD REYNOLD
ARRIVABENE AGOSTINO
ASCO FRANCO
ASDRUBALI GIOVANNI
ATCHUGARRY PABLO
ATZA ANTONIO
AUBLET ALBERT
AVALLE FILIPPO
AVONDO SILVIO
BACCI EDMONDO
BACCIO MARIA BACCI
BADODI ARNALDO
BALBI ANGELO
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALESTRIERI LIONELLO
BALLESTER ANSELMO
BALLOCCO MARIO
BAMBIC MILKO
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ANGELO
BARBIERI CONTARDO
BARBINI ALFREDO
BARBISAN GIOVANNI
BARETTA MICHELE
BARICCHI MIRCO
BARILLI LATINO
BARNILS SERGI
BAROVERO ERMANNO
BAROVIER ERCOLE
BARRY ROBERT
BARTOLENA GIOVANNI
BARTOLINI LUCIANO
BARUFFI DA CARAVAGGIO FERRUCCIO
BARZANTI LICINIO
BAS ENRICO
BASALDELLA MIRKO
BASELITZ (KERN GEORGE) GEORGE
BASILE' MATTEO
BASILICO GABRIELE
BASSANO LUIGI
BASTIANINI AUGUSTO
BATTAGLIA CARLO
BATTAINI RINO GASPARE
BAUMGARTNER FRITZ
BAZAN ALESSANDRO
BAZZARO LEONARDO
BECCHINA GIOVANNI
BECHER BERND & HILLA
BEDINI MARIA CARLA
BEECROFT VANESSA
BEEL PAUL
BEISONE ALFREDO
BELLANDI GIORGIO
BELLI CARLO
BELLINI GIANNI
BELLONI GIORGIO
BELLOTTO UMBERTO
BELTRAME ACHILLE
BEMPORAD FRANCO
BENEDINI GABRIELLA
BENETTON SIMON
BENETTON TONI
BENISCELLI ALBERTO
BENTIVOGLIO CESARE
BENZI GIULIO
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERALDO FRANCO
BERGAGNA VITTORIO
BERGAMASCO MATTEO
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNARD JEAN
BERROETA
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTINI VASCO
BERTOCCHI NINO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOZZI & CASONI S.N.C.
BERTUCCI GIACOMO
BESANA CAMILLO
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BETTIS GIANCARLO
BIANCHI BARIVIERA LINO
BIASI DA TEULADA GIUSEPPE
BIASI GUIDO
BICCHI SILVIO
BILLI STEFANO
BIONDA MARIO
BIONDI MAURIZIO
BITZER MATTHIAS
BIZANZIO ANDREA
BLAINE JULIEN
BLAKE PETER
BLOC ANDRE'
BLUHM NORMAN
BOCCACCI MARCELLO
BOCCHI AMEDEO
BOCK JOHN
BODINI FLORIANO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGART BRAM
BOGLIARDI ORESTE
BOHRINGER VOLKER
BOILLE LUIGI
BOLLA NICOLA
BOLTANSKI CHRISTIAN
BONAVITA ALFONSO
BONECHI LORENZO
BONFANTI ARTURO
BONFANTINI SERGIO
BONIFASI VIRGILIO
BONIVENTO EUGENIO
BORDIGNON VINCENZO
BORGHI PAOLO
BORGONZONI ALDO

BORIANI DAVIDE
BORRA POMPEO
BORRINI SERGIO
BORTOLOTTI TIMO
BORTOLUZZI PIETRO BIANCO
BOSIA AGOSTINO
BOSIO GIANBATTISTA
BOSSI ERMA
BOSWELL JASSIE
BOTTO CESARE
BOUNAN CHARLY
BRAGHIERI FRANCESCO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDANI ANDREA
BRANDL HERBERT
BRAQUE GEORGES
BRASS ITALICO
BREITZ CANDICE
BREMER SEBASTIAN
BRESCIANI ANTONIO
BREVEGLIERI CESARE
BRIANTE EZELINO
BRITTO ROMERO
BROCKHURST GERALD L.
BROGGINI LUIGI
BROMBO ANGELO
BRUGNOLI EMANUELE
BRUNELLESCHI UMBERTO
BUCCHI DANILO
BUCCI ANSELMO
BUDDEMBERG WILHELM
BUONO LEON GIUSEPPE
BURTIN MARCEL
BUSCI ALESSANDRO
BUSCIONI UMBERTO
BUSH HARRY
BUTTO' SATURNO
BUTZER ANDRE'
BUZZATI DINO
CABELLUT LITA
CABRAS CESARE
CACCIÒ LUCIANO
CACCIONI LUCA
CADORIN GUIDO
CAGLI CORRADO
CAGOL STEFANO
CALANDRI MARIO
CALDERARA ANTONIO
CALDERINI LUIGI
CALDERINI MARCO
CAMARDA FRANCESCO
CAMBELLOTTI DUILIO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPANILE PAOLO ALBERTO
CAMPESTRINI GIANFRANCO
CAMPIGOTTO LUCA
CAMPORESI CESARE
CANCOGNI AGOSTINO
CANEGALLO SEXTO
CANINO VINCENZO
CANO JOSÉ MARIA
CANONICA PIETRO
CANTARONI STEFANO
CANU RAFFAELLO
CAPASSO GIUSEPPE
CAPOCCHINI UGO
CAPOGROSSO PIETRO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPA MARINETTI BENEDETTA
CAPPELLI GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPRILE VINCENZO
CAPUTO TONINO
CAPUTO ULISSE
CARAVAGGIO GIANNI
CARBIRIU MOZ
CARBONI LUIGI
CARDELUS MAGGIE
CARDILLO GIUSEPPE
CARENA ANTONIO
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARIGNANI ROBERTO
CARIOT GUSTAVE
CARLANDI ONORATO
CARLO NANGERONI
CARLO QUAGLIA
CARMASSI ARTURO
CARO ANTHONY
CAROTENUTO MARIO
CARPI ALDO
CARROLL ROBERT
CARSTEN HOLLER
CARUSO BRUNO
CASADEI MACEO
CASARINI PINO
CASCELLA ANDREA
CASCELLA PIETRO
CASCI A.
CASCIARO GIUSEPPE
CASCIARO GUIDO
CASELLI GIUSEPPE
CASIMIRO JODI
CASORATI FRANCESCO
CASS YVES
CASTAGNINO RODOLFO
CASTEGNARO FELICE
CASTELLI ALBERTO
CATTELAN MAURIZIO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALERI LODOVICO
CAVALIERE ALIK
CAVALIERI LUDOVICO
CAVALIERI PAOLO
CAVALLERI VITTORIO
CAVALLI EMANUELE
CAVASANTI GIUSEPPE
CECCONI ALBERTO
CECCONI LORENZO
CELOMMI RAFFAELLO
CENOGAR RAFAEL
CERESOLI ALESSANDRO
CERETTI MINO
CERNIGOJ AUGUSTO
CETERA PIERLUCA
CHABAS MAURICE
CHADWICK LYNN
CHAPLIN ELISABETH
CHARLTON ALAN
CHECCHI ARTURO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHETWYND SPARTACUS
CHEVRIER FERDINANDO
CHIA SANDRO
CHIACIGH GIUSEPPE
CHIANCONE ALBERTO
CHIASERA PAOLO
CHIESI GIORGIO
CHINI MATTEO
CIAM GIORGIO
CIAMPI ALIMONDO
CIARDO VINCENZO
CIMA LUIGI
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOMPI DELLE NOTTI FAUSTO
CISINSKI VIVIANE
CIUSSI CARLO
CLAYDON STEVEN
CLEMENT SERVEAU CLEMENT
CLERICI FABRIZIO
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
COLACICCHI FRANCESCO
COLACICCHI GIOVANNI
COLINET CLAIRE J.R.
COLLA ETTORE
COLLINA RAFFAELE
COLLISHAW MATT
COLLU PIETRO
COLMO GIOVANNI
COLOMBO GIANNI
COLTRO DAVIDE
COMBA ANNA
COMELLI DANTE
COMOLLI LUIGI
COMPARINI GIUSEPPE
CONSADORI SILVIO
CONSORTI PAOLO
CONSTANT ANTON
CONTE PINO
CONTI PAOLO
CONTI PRIMO
CONTINI CARLO
CORBJN ANTON
CORLIN GUSTAVE AUGUSTE
COROMALDI UMBERTO
CORONA VITTORIO
CORRADI ALFONSO
CORRIGA ANTONIO
CORSI CARLO
CORVAYA SALVATORE
COSTA GIACOMO
COSTA TONI
COSTALDI ETTORE
COSTANTINI VIRGILIO
COSTETTI GIOVANNI
COSTETTI ROMEO
COVILI GINO
CRAFFONARA AURELIO
CRALI TULLIO
CREED MARTIN

CREMONA ITALO
CRESSINI CARLO
CREWDOS GREGORY
CRIDA GIOVANNI PAOLO
CRISCONIO LUIGI
CRIVELLI RENZO
CROATTO BRUNO
CROCE SCARPA LUIGI
CROTTI JEAN
CUIXART MODEST
D'ACHIARDI PIETRO
D'AMATO GENNARO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
D'ARCEVIA BRUNO
D'VATZ TIMUR
DA BUSNAGO GIOVANNI
DA GRADA RAFFAELE
DA MILANO GIULIO
DA ROS ANTONIO
DAGO ALEX
DAHMEN KARL FRED
DALL'OCA BIANCA ANGELO
DALL'OLIO LUCA
DALLA ZORZA CARLO
DAMASIO HANNA
DANGELO SERGIO
DARBOVEN HANNE
DAUPHIN RAYMOND
DAVANZO MARCO
DAVIS ALAIN
DAVRINGHAUSEN HEINRICH MARIA
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE BERNARDI DOMENICO
DE BEUCKER PASCAL
DE BRUYCKERE BERLINDE
DE COCK JAN
DE CORSI NICOLAS
DE FILIPPI LEONIDA
DE FRANCISCO PIETRO
DE GRADA RAFFAELE
DE GRANDI FRANCESCO
DE GREGORIO GIUSEPPE
DE GUIMARAES JOSE'
DE JONG JACQUELINE
DE KOONING WILLEM
DE LIBERATO LUCIANO
DE LIMA MEDEIROS
DE LISIO ARMANDO
DE LISIO ARNALDO
DE LUIGI MARIO
DE LUTTI PIERLUIGI
DE MOLFETTA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE PANIS FRANCESCO
DE ROCCHI FRANCESCO
DE SALVO GIOVAN BATTISTA
DE SCEVOLA GUIRANJ LUCIEN VICTOR
DE SERVI LUIGI
DE STEFANO ARMANDO
DE VEROLI CARLO
DEABATE TEONESTO
DEL BON ANGELO
DEL MARLE FELIX
DELLA PORTA STEFANO
DELLA VEDOVA MARIO
DELLE SITE MINO
DELUIGI MARIO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEMETZ ARON
DEMETZ GEHARD
DENNING GUY
DENNY ROBYN
DESIATO GIUSEPPE
DESSY STANIS
DETROY LEON
DEXEL WALTER
DI BELLO BRUNO
DI GIUSTO WALTER
DI MARINO FRANCESCO
DI MONTEZEMOLO GUIDO
DI SALVATORE NINO
DIAMANTOPOULOS STELIO
DIATO ALBERT
DIAZ DE SENTILANA PAOLO
DIDONE GIUSEPPE
DINETTO LINO
DIODATI FRANCESCO PAOLO
DISCACCIATI PAOLO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURBERG NATHALIE
DODERO PIETRO
DONADINI JEAN-PAUL
DONALDSON ANTHONY
DONATI PIERAUGUSTO
DONGHI ANTONIO
DONI LUIGI
DORMICE DORMICE
DOUBOSSARSKI VLADIMIR
DREI ERCOLE
DREI LIA
DUBOSSARSKY & VINOGRADOV VLADIMIR ALEXANDER
DUDREVILLE LEONARDO
DURDEN JAMES
DURENNE EUGENE
DURST JOSEF JULIUS
DUTHOO JACQUES
DYBBROE MØLLER SIMON
DZAMONJA DUSAN
EBENSPERGER HANS
EBERL FRANCOIS
EDMONDSON SIMON
EKEGARDH HANS
ELMGREEN & DRAGSET
EPSTEIN MITCH
ERMILOVA PLATOVA EFROSINA
ERRANTE FEDERICO
ESPOSITO CESARE
EUSEBI TERENZIO
EXTER ALEXANDRA
FABBI FABIO
FABBI ROMEO
FABBRI AGENORE
FABRI POMPEO
FABRICATORE NICOLA
FABRO LUCIANO
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALCONE FRANCESCO
FALCONI GIGINO
FALK ISTVAN
FANCELLO SALVATORE
FANTUZZI ELIANO
FARA SALVATORE
FARFA VITTORIO OSVALDO
FARULLI FERNANDO
FASCE GIANFRANCO
FASSIANOS ALECOS
FAULKNER IAIN
FEDERICI GINO
FERMARIELLO SERGIO
FERRARI BERTO
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LINDA
FERRARIS SERAFINO
FERRAZZI FERRUCCIO
FERRIGNO ANTONIO
FICO ETTORE
FIGARI ANDREA
FIGARI FILIPPO
FILLIA LUIGI COLOMBO
FINAZZER FLORI EUGENIO
FIORESI
FISSORE DANIELE
FISZL H.YOHZSA
FIUME LAURA
FLOREANI ROBERTO
FLORIS CARMELO
FLUMIANI UGO
FOCARDI PIERO
FOGLIATI PIERO
FOIS FOISO
FOLLINI CARLO
FONTANA DANIELE
FONTANA FRANCO
FOPPIANI GUSTAVO
FORGHIERI GIOVANNI
FORGIOLI ATTILIO
FORNARA CARLO
FORT AURELIO
FRACASSIO GAETANO
FRAI FELICITA
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCHINI EDOARDO
FRANCIA CAMILLO
FRANCIS MARK
FRANCIS SAM
FRANZOSI
FRASCHETTI GIUSEPPE
FRIEDLANDER LEE
FRISIA DONATO
FRISONI DAVIDE
FUJIWARA SIMON
FUNI ACHILLE
FUSI WALTER
GABORIAUD JOSUE'
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA

GALLI ALDO
GALLI FEDERICA
GALLI RICCARDO
GALLIANI MICHELANGELO
GALLO LUCIANA
GALTRUCCO PIERANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBETTI DINO
GAMBINO GIUSEPPE
GAMBOGI RAFFAELLO
GANDER RYAN
GARAU SALVATORE
GARCIA ROSSI HORACIO
GAREL QUENTIN
GARELLI FRANCO
GARINO ANGELO
GASPARI LUCIANO
GASPARIAN ARMEEN
GATTO SAVERIO
GAUDENZI PIETRO
GAUTHIER OSCAR
GAZZERA ROMANO
GELITIN KUNSTHANDEL
GENDEREN MONIQUE
GERANZANI CORNELIO
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI CESARE
GHERARDI ISABELLA
GHERMANDI QUINTO
GHERSI MIMINA
GHIGA MIHAELA IOANA
GHIGLIA PAULO
GHIGLIA VALENTINO
GHIRARDELLI VINCENZO
GHIRRI LUIGI
GIACOMELLI MARIO
GIAMPIETRO FABIO
GIANI GIOVANNI
GIANNATTASIO UGO
GIANNONI MASSIMO
GIARRIZZO MANLIO
GIARRUSSO CESARE
GIGNOUS LORENZO
GIOLI LUIGI
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIORGI A.
GIOVACCHINI ULDERICO
GIOVAGNOLI LUCA
GIOVANNINI AGOSTINO
GIRARDI DANIELE
GISCHIA LEON
GLATTFELDER HANS GEORGE
GLIGOROV ROBERT
GONTCHAROVA NATALIA
GONZALEZ JULIO
GONZATO PAOLO
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GORMLEY ANTONY
GRASSI ALFONSO
GRASSIE ANDREW
GRASSIS GIUSEPPE
GRAZIANI ALFIO PAOLO
GRAZIOSI GIUSEPPE
GRECO EMILIO
GREEN ALAN
GRIGNANI FRANCO
GRIPPO CARLOS
GRISELLI ITALO ORLANDO
GROSSI GIANNINO
GROSSI PROFERIO
GROSSO GIACOMO
GROSSO ORLANDO
GRUNFELD THOMAS
GUAITAMACCHI JONATHAN
GUARICCI ENZO
GUARIENTI CARLO
GUARLOTTI GIOVANNI
GUASTI MIRELLA
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRIERI FRANCESCO
GUERZONI GIOVANNI
GUSSONI VITTORIO
GUZZI BEPPE
HAGGERTY TERRY
HAMAK HERBERT
HAMILTON DAVID
HARVEY MARCUS
HATOUM MONA
HEIN JEPPE
HEINS NO NAME
HENRI FLORENCE
HENRY MAURICE
HESS RICHARD
HIRSCHHORN THOMAS
HIRST DAMIEN
HOBERMAN NICKY
HODGES WILLIAM MERRIT
HOFER CANDIDA
HOFER JORG
HOLLER CARSTEN
HOYLAND JOHN
HUNDERTWASSER FRIEDRICH
HYENA PAOLO
IEVOLELLA ANTONIO
INNES CALLUM
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
ISTRATI ALEXANDRE
IVANOVICH ALEKSANDR
IVO GONÇALO
JENKINS PAUL
JODICE FRANCESCO
JULIUS EVOLA
KAKABADZE DAVID NESTOROVICH
KALCKREUTH PATRICK
KAPLAN MARK
KAVAN VADISLAV
KAZMA ALI
KAZUO SHIRAGA
KELYNE LAMBERT
KESSANLIS NICOS
KETTEMANN ERWIN
KIAER IAN
KIEFER ANSELM
KIEN JOSEF
KIRCHHOFF THORSTEN
KLIOUNE IVAN VASSILIÈVITCH
KLODIC PAOLO
KNAP JAN
KOLAR JIRI
KOONS JEFF
KOROMPAY GIOVANNI
KRONSCHNABL ROLAND
KUSMIROWSKI ROBERT
KUZNECOV PAVEL
LA BELLA VINCENZO
LA REGINA GUIDO
LABO' SAVINO
LAFOI LEBRUN
LAGASSE KARL
LAIB WOLFGANG
LAMB OSCAR HERMANN
LAMBERT KELYNE
LAMBRI LUISA
LANCIANO ALDO
LANDI ANGELO
LANDI BRUNO
LANDI EDOARDO
LANDOZZI LANDO
LANTERI ALBERTO REMO CARLO
LARIONOV MICHEL
LATASTER GER
LAURENTI CESARE
LAURETTA FRANCESCO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAZZARI BICE
LAZZARO WALTER
LE BAUBE GUY
LEBRECHT ISE
LEDDA MARIUS
LEGER FERNAND
LEIBER FERDINANDO OTTO
LEITSCH MARKUS
LEONARDO PAOLO
LEPORE MARIO
LEPORSKAJA ANNA ALEXANDROVNA
LEPRI STANISLAO
LEVASTI FILLIDE
LEVI MONTALCINI PAOLA
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEVORATI GUIDO
LIDIO AJMONE
LIGABUE ANTONIO
LILANGA GEORGE
LISA MARIO
LIZARITURRY CARLOS
LLOYD LLEWELYN
LO CASCIO FRANCO
LO SAVIO FRANCESCO
LOCATELLI ROMUALDO
LOMBARDI LUIGI
LOMBARDO SERGIO
LONG RICHARD
LONGARETTI TRENTO
LONGONI BALDASSARRE
LORENZETTI CARLO
LOTTO ROMANO
LOVISON ANTONIO

LUCANO PIETRO
LUCARINI ADOLFO
LUCCHI BASILI LORENZA
LUCIBERTO MATTA
LUDWIG WILLIAM
LUIZ EDUARDO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LURINI IN MORI MARIA LUISA
LUTHI URS
LUTZ DIETMAR
MACDONALD EVAN
MADCHEN ALBERT
MADDALENA SALVATORE
MADIAI MARIO
MAFAI ANTONIETTA RAPHAEL
MAFAI MARIO
MAFFEI MARIO
MAGAZZINI SALVATORE
MAGGI CESARE
MAGGIONI PIERO
MAGGIONI SILVIA
MAGGIS PAOLO
MAGNAVACCA UBALDO
MAGROTTI ERCOLE
MAIO ENZO
MAJANI AUGUSTO
MAJEWSKI LECH
MAKOWSKI ZBIGNIEW
MALACARNE CLAUDIO
MALICE LUIGI
MALONEY MARTIN
MALVANO UGO
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANCIONE SALVATORE
MANELLI LUCIANA
MANETAS MILTOS
MANFREDI ALBERTO
MANFREDI GIUSEPPE
MANFREDINI GIOVANNI
MANGANELLI FERRUCCIO
MÄNNIKKÖ ESKO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI EDGARDO
MANSOUROFF PAUL
MANZONE GIUSEPPE
MARAGLIANO FEDERICO
MARANIELLO GIANFRANCO
MARASCO ANTONIO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHESINI ANNA
MARCHIG GIANNINO
MARCUCCI LUCIA
MARCUCCI MARIO
MARGOTTI ANACLETO
MARI ENZO
MARIANI CARLO MARIA
MARINETTI JULIEN
MARINI GRAZIANO
MARISALDI EVA
MARLIN JAMES
MARMA RODOLFO
MARROCCO ARMANDO
MARRONI ANTONIO
MARSIC CVETO
MARTELLI PLINIO
MARTENS CONRAD
MARTENS MAX
MARTIN JASON
MARTIN PHILIP
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINI ALBERTO
MARTINUZZI NAPOLEONE
MARUSSIE PIERO
MARUSSIG GUIDO
MARUSSIG PIERO
MASCHERINI MARCELLO
MASSINI CLAUDIO
MASSIRONI MANFREDO
MASTROIANNI UMBERTO
MATANIA PABLO
MATTIACCI ELISEO
MAURI FABIO
MAZZETTI EMO
MAZZOLARI ENRICO
MAZZON GALLIANO
MCBRIDE RITA
MEACCI RICCARDO
MEGGIATO GIANFRANCO
MEINERI GUIDO
MELANDRI PIETRO
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELONI GINO
MEMO
MENDJISKY SERGE
MENDOZA RYAN
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MERLINO SILVIO
MERLO METELLO
MESCHIS RENZO
MESSINA FRANCESCO
METZINGER JEAN
MEYER HARDING
MICCINI EUGENIO
MICHAELEDES MICHAEL ANTHONY
MICHAELLES RUGGERO
MICHELACCI LUIGI
MICHELETTI MARIO
MICHELOZZI CORRADO
MIDDENDORF HELMUT
MIGLIARO VINCENZO
MIGLIORA MARZIA
MIKA TAJIMA
MILANI UMBERTO
MILESI ALESSANDRO
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINO MACCARI
MINOLI PAOLO
MIRABELLA SARO
MOCCHIUTTI CESARE
MODOTTO ANGILOTTO
MOLARD ISABELLA
MOLLINO CARLO
MOMBELLI EUGENIO
MONACHESI SANTE
MONDRIAN PIET
MONGELLI ALFIO
MONK JONATHAN
MONTALI DEDALO
MONTANARINI LUIGI
MONTANELLA EVASIO
MONTARINI LUIGI
MONTI CESARE
MONTI EMILIO
MOODY CHARLES
MOORE HENRY
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDIS GINO
MORANDO PIETRO
MORENI MATTIA
MORETTI ALBERTO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORGARI CARLO
MORI NENO
MORISHITA KEIZO
MORODER LUSENBERG JOSEF
MOROZ GEORGIS
MORTEO ETTORE
MORZENTI NATALE
MOSCONI LUDOVICO
MOSSA DE MURTAS MARIO
MOZ
MUCCHETTI ANGELO
MULAS UGO
MULLER ALFREDO
MURA ANTONIO
MURAKAMI TAKASHI
MURER AUGUSTO
MURTIC EDO
MUSANTE FRANCESC0
MUSSO CARLO
MUZII ALFONSO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAHMAD BARBARA
NALIN FERRUCCIO
NAMAZI SIROUS
NANGERONI CARLO
NANNUCCI MAURIZIO
NAPOLEONE PELLIS GIOVANNI
NARDONI SERGIO
NATALI RENATO
NATHAN ARTURO
NATKIN ROBERT
NATTINO VITTORIO
NEBBIA ALESSIO
NEGRI MARIO
NELSON MIKE
NEPRAS JAKUB
NEUMANN MAX
NEX FRANCESCO
NICHOLSON BEN
NICOLAUS HEINRICH
NIEDERMAYR WALTER
NIVOLA COSTANTINO
NOELQUI
NONNI FRANCESCO

NONNIS GIOVANNI
NOTTE EMILIO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
NUCARA RENZO
NUNZIO
NUSSI ARNALDO
NUTI MARIO
O' LYNCH OF TOWN KARL
OBISO ENZO
ODIERNA GUIDO
OFILI CHRIS
OHIRA YOICHI
OLDENBURG CLAES
OLIVERI LUCIO
OMICCIOLI GIOVANNI
ONETTI LUIGI
OP DE BEECK HANS
OPIE JULIAN
OPPENHEIM DENNIS
OPPENHEIMER MAX
OPRANDI GIORGIO
ORLOFF CHANA
ORTA LUCY
ORTA LUCY E JORGE
ORTELLI GOTTARDO
OSSOLA GIANCARLO
OSSOLA RAFFAELLO
OTTKOWSKY PETRA
OURSLER TONY
PACE ACHILLE
PACOR GIOVANNI
PADDY CAMPBELL
PAGAN LUIGI
PAGLIACCI MIRKO
PAGLIANI PIETRO
PAILES ISAAC
PAJETTA GUIDO PAOLO
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALTRINIERI ORESTE
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANTALEONI IDEO
PANZA GIOVANNI
PAOLUCCI ENRICO
PARESCE RENATO
PARIN GINO
PARISOT ADRIANO
PASCALI PINO
PASEGA MARCO
PASINI LAZZARO
PASMOOR VICTOR
PASSANI DECIMO
PASSIGLI CARLO
PASSON LICIO
PASTINA GIUSEPPE
PASTOR PHILIPPE
PATELLA LUCA MARIA
PATRINI MAURO
PATRISI ANDREA
PAULUCCI ENRICO
PAVAN ANGELO
PEBEN
PECORINI EMI
PEINADO BRUNO
PEIRCE GUGLIELMO
PEIRE LUC
PELLANDA LUIGI
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PELLIZZONI GIANFRANCO
PELUZZI ESO
PENALBA ALICIA
PENGO RENATO
PENK RALF WINKLER
PENNASILICO GIUSEPPE
PEREZ AUGUSTO
PERGOLA ROMOLO
PERISSINOTTI LINO
PERIZI NINO
PERUZZI OSVALDO
PESAVENTO LIZZY PAOLA
PETERCOL GORAN
PETRONI ANDREA
PETRUOLO SALVATORE
PEVERELLI CESARE
PEYRAT BENEDICTE
PEYRON GUIDO
PHILLIPS PETER
PIACESI WALTER
PIANA FERDINANDO
PIATTELLA OSCAR
PIATTI ANTONIO
PICCIONI GINO
PICKING JOHN
PIEROTTI STEFANO
PIGALLE SABINE
PIGNOTTI LAMBERTO
PINOT
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIRELLI MARINELLIA
PIROVANO GIOVANNI
PISANI GIANNI
PISANI VETTOR
PISANO GIOVANNI
PIVA GIANNI
PIZZANELLI FERRUCCIO
PIZZANELLI PIZZANELLI
PIZZINATO ARMANDO
POBBIATI MARIO
POGLIAGHI FRANCESCO
POIRIER ANNE E PATRICK
POLESELLO EUGENIO
POLONI ROBERTO
POMA ALESSANDRO
POMI ALESSANDRO
POMPA GAETANO
POMPILI GRAZIANO
PONGA LUCIA
PONTRELLI GIOACCHINO
POSSENTI ANTONIO
POSTIGLIONE LUCA
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRENCIPE UMBERTO
PRESICCE LUIGI
PRESTA SALVADOR
PREVIDI RICCARDO
PRINCIPI PIERO
PRINI EMILIO
PRIVATO COSIMO
PROCOPIO PINO
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PROUSCH GILBERT PASSMORE GEORGE
PUCCI SILVIO
PUGNI VALTER
PULGA BRUNO
PULVIRENTI ROSARIO
QUAGLINO MASSIMO
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUASIMODO
QUATTROCIOCCHI DOMENICO
QUATTRUCCI CARLO
QUERCI BRUNO
QUERIN MARCO
QUINCOCES ALEJANDRO
QUINN MARC
QUINONES LEE GEORGE
R TAL
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RACITI MARIO
RADI PAOLO
RAGALZI SERGIO
RAHO ALESSANDRO
RAIMONDI ALDO
RAMASSO MARCO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RANUCCI LUCIO
RAPHAEL ANTONIETTA
RAVENNA JUTI
REGAZZONI DOMENICA
REGGIANINI VITTORIO
REHBERGER TOBIAS
REINHARD ROY
RESCALLI DON ANGELO
REVIGLIONE MARIO
REYNA ANTONIO
RHODE ROBIN
RICCHETTI LUCIANO
RICHTER GERHARD
RICHTER HANS
RICRETT SOPHY
RIELLO ANTONIO
RIETTI ARTURO
RIGHETTI ANGELO
RIGHI FEDERICO
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
RIZZI EMILIO
RIZZO PIPPO
ROASIO MAURIZIO
ROBYN DENNY
ROCCAMONTE GIORGIO AMELIO
ROCHEGROSSE GEORGES
RODOCANACHI PAOLO
ROGNIAT

ROLLA ADOLFO
ROMA ALESSANDRO
ROMA FABRIZIO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMANI MAURIZIO
RONDA OMAR
RONDELLO G.
ROSELLI CARLO
ROSSI GINO
ROSSI VIRGINIO
ROSSINI ROMANO
ROSSO GELSOMINO
ROUERO GIOVANNI
ROUSSEY ROC
ROUX MOTTROUX
ROYER VINCENT
RUBSAMEN GLEN
RUFFI GIANNI
RUMI DONNINO
RUSSOLO LUIGI
RUTELLI MARIO
RUYTER LISA
SACCOROTTI OSCAR
SACERDOTE ROSY
SACHERI GIUSEPPE
SADUN PIERO
SALA ANRI
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINAS PABLO
SALTI GIULIO
SALVARANI ARCANGELO
SALVATORE SCARPITTA
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SAMBO EDGARDO
SANGREGORIO GIANCARLO
SANSONI (TATO) GUGLIEMO
SANTACHIARA CARLO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTORO RUBENS
SARRADE MARIE-THERESE
SARRI SERGIO
SARTORELLI FRANCESCO
SARTORIO AURELIO
SASSU ALIGI
SAVILLE JENNY
SAVINI MAURIZIO
SAVINOV GLEB
SBISA' CARLO
SCALCO GIORGIO
SCARPA NATALINO BENTIVOGLIO
SCARPELLA LIVIO
SCATTOLA FERRUCCIO
SCAVINI KONIG HELEN
SCHEIBER HUGO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHIAVOCAMPO PAOLO
SCHINWALD MARKUS
SCHLICHTER RUDOLF
SCHLOSSER GERARD
SCHMIDLIN PAOLO
SCHMITZER REMIGIO

SCHOONHOVEN JAN
SCHUTTE THOMAS
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIACCA ANTONIO
SCILTIAN GREGORIO
SCOGNAMIGLIO FRANCO
SCORDIA ANTONIO
SCORZELLI EUGENIO
SCOTT WILLIAM
SCROPPO FILIPPO
SCUFFI MARCELLO
SCUOLA NAPOLETANA
SEDA KATERINA
SEGHI TOM
SEGUSO ARCHIMEDE
SEIBEZZI FIORAVANTE
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SERRA PAOLO
SERRALUNGA LUIGI
SESIA GIOVANNI
SEVERINO FEDERICO
SHAWCROSS CONRAD
SHUANG LI
SICILIANO BERNARDO
SIERRA MARTIN SANTIAGO
SIGNORI MARIO
SILVA ROBERTA
SIMBARI NICOLA
SIMETI FRANCESCO
SIMON ANDREE
SIMONETTI MASI
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SKYLAKOS VASILIS
SMITH RAY
SOAVE MARIO
SOBRILE GIUSEPPE
SOBRINO FRANCISCO
SOCRATE CARLO
SOFIANOPULO CESARE
SOLAKOV NEDKO
SOLDATI ATANASIO
SOLDATI MASSIMO
SOLDERA ERMINIO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SONEGO NELIO
SONZINI LUIGI
SORA ORLANDO
SORESSI ALFREDO
SORKINE RAYA
SOULE' ARIEL
SPACAL LUIGI
SPAZZAPAN LUIGI
SPESSOT SILVANO
SPILIMBERGO ADRIANO
SPOLDI ALDO
SPRINGOLO NINO
SQUICCIARINI ANTONIO
SQUILLANTINI REMO
SQUITIERI ITALO
STARKEY HANNAH
STARLING SIMON

STAUDT NO NAME
STAVI MARCO
STEIN JOEL
STEINBERG SAUL
STOLL ROLF
STRACCA GUGLIELMO
STRADONE GIOVANNI
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUTHERLAND GRAHAM
TABUSSO FRANCESCO
TACCANI REMO
TADINI EMILIO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAPIETRA LINO
TAKAHASHI SHU
TALLONE GUIDO
TAMBURI ORFEO
TAMBURRO ANTONIO
TANDA AUSONIO
TANGUY YVES
TARASEWICZ LEON
TATAFIORE ERNESTO
TAVERNA NELLO
TEDESCHI B
TERRUSO SAVERIO
TERZOLO CARLO
TESTORI GIOVANNI
THAYAHT
THE FABULOUS FIVE
THEIMER IVAN
THIERFELDER MAGNUS
TILLMANS WOLFANG
TILSON JOE
TIMMEL VITO
TINTORI LEONETTO
TIRINNANZI NINO
TITO
TITO ETTORE
TKACEV ALEXSEJ
TKACEV SERGEJ
TODESCHINI LUCIO
TOFANARI SIRIO
TOFFOLO GIOVANNI
TOGO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMBA CLETO
TOMMASI FERRONI RICCARDO
TOMMASI LODOVICO
TOMMASI MARCELLO
TOMMASINI VITTORIO OSVALDO (PSEUD. FARFA)
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TOSHIMITSU IMAI
TOSO STEFANO
TOSTI PAOLO
TOXIC
TOZZI MARIO
TRAMONTIN FRANCO
TREMLETT DAVID
TRENTINI GUIDO
TRINKEWITZ KAREL
TROBLA ANTONIO
TROUBETZKOY PAOLO

TRUBBIANI VALERIANO
TSOCLIS COSTAS
TURINA CARLO
TWOMBLY CY
TYSON KEITH
UKLANSKI PIOTR
ULIVI GIORGIO
ULVI LIEGI
UMBERG GÜNTER
URSELLA ENRICO
USELLINI GIAN FILIPPO
UTRILLO MAURICE
VACCARI FRANCO
VAGNETTI GIANNI
VALDELLI GIOVANNI
VALENTI ITALO
VALENTINI NANNI
VALLAZZA MARKUS
VALLE PAOLO
VALLORZ PAOLO
VALSECCHI CARLO
VAN LIESHOUT ATELIER JOEP
VAN' T SLOT JOHN
VANMECHELEN KOEN
VARAGNOLO MARIO
VARI SOPHIA
VARIO
VARVARO GIOVANNI
VELASCO
VELLAN FELICE
VELLANI MARCHI MARIO
VENZO MARIO
VERCELLI GIULIO ROMANO
VERCRUYSSE JAN
VERDECCHIA CARLO
VERJUX MICHEL
VERLANTI & BONETTI SAS
VERMI ARTURO
VERONESI LUIGI
VESPASIANI MARIO
VIALLAT CLAUDE
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIANI LORENZO
VIAZZI ALESSANDRO
VIAZZI CESARE
VIDAL QUADRAS ALEJO
VIGEVANI JUNG SIMONETTA
VIGLIATURO SILVIO
VIGNANI GIUSEPPE
VIGO NANDA
VILLA EMILIO
VILLORESI FRANCO
VIOLETTA VITO
VIRIGLIO RICCARDO
VISMARA AMBROGIO
VIVIANI GIUSEPPE
VIVIANI RAUL
VIVIANI ROBERTO
VOLPE ANGIOLO
WANDAVI MOHAMED
WEHN RANDOLF
WESSELMANN
WHETTNALL SOPHIE
WHITNEY STANLEY
WILDER ANDRE'
WILKES CATHY
WILSON RICHARD
WINTER FRITZ
WOLF FERRARI TEODORO
WOLF SILVIO
WOLS OTTO
XERRA WILLIAM
XHAFA SISLEJ
YAKERSON DAVID
ZAGARA FIAMMA
ZAGO ERMA
ZAJAC JACK
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPELLI LUCA
ZANDRINO ADELINA
ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANGRANDO GIOVANNI
ZANI CORRADO
ZAULI CARLO
ZECCHIN VITTORIO
ZENDEL
ZENNARO GIORGIO
ZIGAINA GIUSEPPE
ZIVERI ALBERTO
ZOLLA VENANZIO

10A12616

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UVA.PC/II7252 del 26 aprile 2010, recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano "Nutriplus Lipid".» (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2010).

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pagina 51, dove è scritto: «Specialità medicinale: NUTRIPLUS LIPID *SENZA ELETTROLITI*», leggasi: «Specialità medicinale: NUTRIPLUS LIPID», ed ancora, dove è scritto: «N° Procedura Mutuo Riconoscimento: *DE/H/0166/001/II/006*», leggasi: «N° Procedura Mutuo Riconoscimento: *DE/H/0164/001/II/007*».

10A13062

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-253) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00